



Regolamento Generale di Ateneo

INDICE

TITOLO I NORME IN MATERIA DI COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'ATENEO

Capo I

Disciplina generale in materia di costituzione degli Organi dell'Ateneo

- Art. 1** – Applicabilità della disciplina generale in materia di costituzione degli Organi dell'Ateneo e possibilità di svolgimento delle procedure elettorali in modalità *on line*
- Art. 2** – Indizione delle elezioni
- Art. 3** – Soggetto organizzatore
- Art. 4** – Commissione Elettorale Centrale
- Art. 5** – Propaganda elettorale
- Art. 6** – Seggi elettorali
- Art. 7** – Operazioni di voto
- Art. 8** – Modalità di voto
- Art. 9** – Validità delle votazioni
- Art. 10** – Operazioni di scrutinio
- Art. 11** – Dichiarazione dei risultati e proclamazione degli eletti
- Art. 12** – Ricorsi
- Art. 13** – Nomina
- Art. 14** – Disposizioni generali relative agli Organi di Ateneo
- Art. 15** – Incompatibilità e divieti
- Art. 16** – Rinvio

Capo II

Regolamentazione della procedura per l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Foggia

- Art. 17** – Elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Foggia (art. 12 dello Statuto di Ateneo)

Capo III

Regolamentazione della procedura per l'elezione e la decadenza dei componenti del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Foggia

- Art. 18** – Elezione dei cinque Direttori di Dipartimento, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia (art. 15, comma 2, lettera b), dello Statuto di Ateneo)

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 19 – Elezione dei dieci professori ordinari o associati di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia, in numero di due per ciascuna area (art. 15, comma 2, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

Art. 20 – Norma transitoria per l'applicazione della nuova disciplina di cui all'articolo 19 del presente Regolamento (art. 15, comma 2, lettera d), dello Statuto di Ateneo)

Art. 21 – Elezione dei cinque studenti, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia (art. 15, comma 2, lettera e), dello Statuto di Ateneo)

Art. 22 – Elezione dei tre rappresentanti dei tecnici amministrativi in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 15, comma 2, lettera f), dello Statuto di Ateneo)

Art. 23 – Procedimento per la decadenza dei membri eletti del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Foggia (art. 16, commi 4 e 5, dello Statuto di Ateneo)

Capo IV

Regolamentazione della procedura per la costituzione e la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 24 – Individuazione dei cinque professori di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia (art. 18, comma 1, lettera b), dello Statuto di Ateneo)

Art. 25 – Individuazione dei due membri non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Foggia (art. 18, comma 1, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

Art. 26 – Elezione dei due rappresentanti degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 18, comma 1, lettera d), dello Statuto di Ateneo)

Art. 27 – Elezione, quale partecipante alle riunioni con diritto di voto consultivo, di un rappresentante dei tecnici amministrativi in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 18, comma 2, lettera d), dello Statuto di Ateneo)

Art. 28 – Procedimento per la decadenza dei membri scelti o eletti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Foggia (art. 19, commi 4 e 5, dello Statuto di Ateneo)

Capo V

Regolamentazione della procedura per la costituzione del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 29 – Individuazione di un professore di ruolo o ricercatore dell'Università degli Studi di Foggia (art. 22, comma 3, lettera a), dello Statuto di Ateneo)

Art. 30 – Individuazione di tre esperti esterni all'Università degli Studi di Foggia (art. 22, comma 3, lettera b), dello Statuto di Ateneo)



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 31 – Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 22, comma 3, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

Capo VI

Regolamentazione della procedura per la costituzione della Commissione Scientifica dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 32 – Elezione dei dieci rappresentanti dei docenti delle cinque aree didattico-scientifico-culturali di Ateneo

Capo VII

Regolamentazione della procedura per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi Lavora e contro le Discriminazioni dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 33 – Designazione dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (art. 27, comma 3, dello Statuto di Ateneo)

Art. 34 – Designazione dei rappresentanti dell'Amministrazione e individuazione del Presidente

Art. 35 – Designazione dello studente che potrà partecipare alle riunioni del Comitato (art. 27, comma 3, dello Statuto di Ateneo)

Capo VIII

Regolamentazione della procedura per l'elezione della rappresentanza studentesca nel Comitato per lo Sport Universitario dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 36 – Elezione dei due rappresentanti degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28.06.1977, n. 394)

Capo IX

Regolamentazione della procedura per l'elezione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU-PUGLIA

Art. 37 – Elezione della rappresentanza degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

Capo X

Regolamentazione della procedura per l'individuazione degli studenti rappresentanti dei Dipartimenti nel Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 38 – Individuazione dei tre rappresentanti degli studenti per ciascun Dipartimento dell'Università degli Studi di Foggia (art. 25, comma 9, lettera g), dello Statuto di Ateneo)

Capo XI

Regolamentazione della procedura per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, dei dottorandi di ricerca e dei tecnici amministrativi nei Consigli dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 39 – Elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento (art. 34, comma 1, lettera b), dello Statuto di Ateneo)

Art. 40 – Elezione di un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento (art. 34, comma 1, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

Art. 41 – Elezione dei tre rappresentanti dei tecnici amministrativi che prestano la propria attività presso il Dipartimento (art. 34, comma 1, lettera d), dello Statuto di Ateneo)

Capo XII

Regolamentazione della procedura per l'elezione dei Direttori dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 42 – Elezione dei Direttori dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Foggia (art. 32, comma 3, dello Statuto di Ateneo)

Capo XIII

Regolamentazione della procedura per l'elezione di un professore ordinario di ruolo, un professore associato di ruolo, un ricercatore, uno studente e un tecnico amministrativo nelle Giunte dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 43 – Elezione di un professore ordinario di ruolo facente parte del Consiglio di Dipartimento (art. 35, comma 2, lettera d) dello Statuto di Ateneo)

Art. 44 – Elezione di un professore associato di ruolo facente parte del Consiglio di Dipartimento (art. 35, comma 2, lettera d) dello Statuto di Ateneo)

Art. 45 – Elezione di un ricercatore facente parte del Consiglio di Dipartimento (art. 35, comma 2, lettera d) dello Statuto di Ateneo)

Art. 46 – Elezione di uno studente facente parte del Consiglio di Dipartimento (art. 35, comma 2, lettera d) dello Statuto di Ateneo)



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 47 – Elezione di un tecnico amministrativo facente parte del Consiglio di Dipartimento (art. 35, comma 2, lettera d) dello Statuto di Ateneo)

Capo XIV

Regolamentazione della procedura per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio costituiti presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 48 – Elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio (art. 36, comma 5, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

Capo XV

Regolamentazione della procedura per l'elezione dei Presidenti dei Consigli di corso di studio costituiti presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 49 – Elezione dei Presidenti dei Consigli di corso di studio costituiti presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Foggia (art. 36, comma 7, dello Statuto di Ateneo)

Capo XVI

Regolamentazione della procedura per l'elezione dei componenti dei Consigli delle Strutture di Raccordo costituite presso l'Università degli Studi di Foggia

Art. 50 – Elezione dei tre docenti per ciascuno dei Dipartimenti di riferimento (art. 37, comma 3, lettera b), dello Statuto di Ateneo)

Art. 51 – Elezione dei rappresentanti degli studenti facenti parte dei Consigli dei Dipartimenti di riferimento (art. 37, comma 3, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

Capo XVII

Regolamentazione della procedura per l'elezione dei Presidenti dei Consigli delle Strutture di Raccordo costituite presso l'Università degli Studi di Foggia

Art. 52 – Elezione dei Presidenti dei Consigli delle Strutture di Raccordo costituite presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 37, comma 4, dello Statuto di Ateneo)



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

Capo XVIII

Regolamentazione della procedura per l'elezione dei Direttori delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 53 – Elezione dei Direttori delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Foggia

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ATENEO E DISPOSIZIONI SPECIALI

Capo I

Disciplina generale per il funzionamento degli Organi collegiali dell'Ateneo

Art. 54 – Applicabilità della disciplina generale in materia di funzionamento degli Organi collegiali dell'Ateneo

Art. 55 – Convocazione

Art. 56 – Ordine del giorno

Art. 57 – Documentazione

Art. 58 – Validità e svolgimento delle sedute

Art. 59 – Votazioni

Art. 60 – Deliberazioni

Art. 61 – Verbalizzazione

Art. 62 – Esercizio del diritto di accesso e pubblicità in ordine agli atti degli Organi collegiali

Art. 63 – Commissioni

Capo II

Disposizioni speciali in materia di assetto e funzionamento degli Organi dell'Ateneo

Art. 64 – Competenze, composizione e convocazione della Commissione Scientifica dell'Università degli Studi di Foggia

Art. 65 – Norme speciali relative al funzionamento del Consiglio degli Studenti



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO III NORME GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E NORME FINALI

Capo I Organizzazione amministrativa

Art. 66 – Principi fondamentali in tema di organizzazione amministrativa

Art. 67 – Direzione Generale

Art. 68 – Funzioni dei dirigenti

Capo II Norme finali

Art. 69 – Entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'ATENEO

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'ATENEO

Art. 1 – Applicabilità della disciplina generale in materia di costituzione degli Organi dell'Ateneo e possibilità di svolgimento delle procedure elettorali in modalità *on line*

1. Le norme di cui al presente Capo, qualora non derogate da quelle speciali inerenti alle singole procedure, sono applicabili in riferimento a tutti procedimenti attivati al fine della costituzione degli Organi centrali e periferici dell'Ateneo.
2. Le procedure elettorali possono svolgersi in modalità *on line* a mezzo di una piattaforma informatica certificata idonea a garantire l'espressione personale, libera e segreta del voto ed il rispetto dei principi generali in materia.
3. In riferimento alle procedure elettorali da svolgersi in modalità *on line*, devono essere applicate le norme del presente Regolamento o di altra regolamentazione speciale vigente che risultino compatibili con l'utilizzo della modalità medesima.
4. Relativamente alle procedure elettorali da svolgersi in modalità *on line*, le operazioni di spettanza del seggio elettorale sono svolte, in base alla funzionalità della piattaforma informatica, dal personale dei competenti Uffici dell'Ateneo e le verifiche e i controlli di regolarità sono sostituiti dalle risultanze certificate nell'ambito della piattaforma stessa.
5. La presentazione delle candidature, nell'ambito dello svolgimento delle procedure elettorali in modalità *on line* e, ove ritenuto opportuno, nell'ambito dello svolgimento in presenza delle stesse, può essere effettuata a mezzo della posta elettronica, allegando il modulo specifico predisposto dall'Ufficio Elettorale unitamente alla scansione di un valido documento di identità; al fine della validità della candidatura, faranno fede la data e l'orario di ricezione risultanti dalla casella di posta elettronica dell'Ufficio Elettorale.

Art. 2 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette, con provvedimento del Rettore, di norma, almeno novanta giorni prima della decadenza degli Organi dalla carica; la procedura relativa all'elezione del Rettore è indetta, con provvedimento del decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo, di norma, almeno novanta giorni prima della decadenza dell'Organo dalla carica.
2. Le operazioni di voto devono trovare svolgimento, al più tardi, di norma, trenta giorni prima della decadenza degli Organi dalla carica.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un Organo monocratico o di un componente di un Organo collegiale che non può essere sostituito dal primo dei non eletti nella relativa procedura, deve essere tempestivamente indetta la nuova elezione, in base alle suindicate competenze e tenuto conto delle emergenti esigenze organizzative.
4. Il provvedimento di indizione, che deve essere pubblicato sull'albo di Ateneo, deve indicare:
 - a) il numero degli eligendi per ciascun Organo e, in relazione a questi, il numero delle preferenze da esprimere;
 - b) le modalità e i termini di presentazione delle candidature;

Regolamento Generale di Ateneo

- c) il calendario delle operazioni di voto e di scrutinio;
- d) l'orario di costituzione e di apertura di tutti i seggi elettorali, nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.

Art. 3 – Soggetto organizzatore

1. L'Ufficio Elettorale ha il compito di:
 - a) predisporre, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi diritto all'elettorato attivo forniti dagli uffici competenti, le liste degli elettori assegnati a ciascun seggio;
 - b) aggiornare, fino alla data delle votazioni, le liste degli elettori, sulla base di comunicazione da parte degli uffici competenti, dandone tempestiva notifica al Presidente del seggio interessato;
 - c) tenere a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli elettori;
 - d) ricevere le candidature individuali o in liste concorrenti; nel caso di pluralità di procedure da svolgersi con il sistema a liste concorrenti, il presentatore ufficiale di una lista relativa ad una specifica procedura, su espressa delega dei presentatori ufficiali di liste, con la stessa denominazione o con lo stesso motto o simbolo della propria, attinenti ad altre procedure, può consegnare all'Ufficio Elettorale anche queste ultime; le candidature individuali o in liste concorrenti possono essere ritirate, nella stessa forma stabilita per la loro presentazione, fino al giorno antecedente a quello previsto per la costituzione del seggio elettorale;
 - e) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
 - f) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico ovvero mediante liste, secondo l'ordine di presentazione delle stesse, e curarne l'affissione nei seggi elettorali;
 - g) ricevere, almeno sette giorni prima delle votazioni, le eventuali designazioni dei rappresentanti di singolo candidato o di lista da accreditare presso i seggi elettorali;
 - h) per le procedure relative all'elezione del Rettore e delle rappresentanze nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, ricevere le eventuali designazioni dei rappresentanti di singolo candidato o di lista da accreditare presso la Commissione Elettorale Centrale; tali designazioni possono essere effettuate in qualunque momento, sino al termine delle operazioni di spettanza della Commissione medesima in relazione alla specifica procedura elettorale.
2. Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo devono essere redatti a cura degli uffici competenti con l'indicazione degli elementi di identificazione di ciascun elettore, che saranno individuati dall'Ufficio Elettorale.
3. Gli aventi diritto che non risultino inclusi negli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà di proporre, entro il settimo giorno precedente le votazioni, ricorso scritto al Rettore ovvero, per le procedure relative all'elezione del Rettore e delle rappresentanze nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, alla Commissione Elettorale Centrale, che decidono in merito, di norma, entro le successive quarantotto ore.

Art. 4 – Commissione Elettorale Centrale

1. È istituita una Commissione Elettorale Centrale, cui sono attribuite le competenze specificatamente previste dalla vigente normativa di settore adottata dall'Università degli

Regolamento Generale di Ateneo

Studi di Foggia in ordine alle procedure relative all'elezione del Rettore e delle rappresentanze nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.

2. La Commissione Elettorale Centrale è composta dai seguenti membri, con voto deliberativo:
 - a) un professore ordinario di ruolo, un professore associato di ruolo e un ricercatore, di cui almeno uno esperto in materie giuridiche e uno con funzioni di Presidente, designati dal Senato Accademico; il Senato Accademico, altresì, designa, per ognuna delle categorie indicate, i membri supplenti, i quali subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilità.
 - b) due dipendenti, designati dal Direttore Generale fra il personale tecnico-amministrativo, di cui uno con funzioni di Segretario; il Direttore Generale, altresì, designa due membri supplenti, i quali subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilità.
3. I componenti della Commissione Elettorale Centrale sono nominati, con proprio decreto, dal Rettore, durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile; tali componenti possono ricevere un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Possono partecipare alle riunioni della Commissione Elettorale Centrale, in qualità di uditori, un rappresentante designato da ciascun candidato oppure, in caso di procedure con liste concorrenti, un rappresentante designato per ciascuna lista; tali designazioni devono effettuarsi a norma dell'art. 3, comma 1, lettera h) del presente Regolamento.

Art. 5 – Propaganda elettorale

1. La regolamentazione della propaganda elettorale è di spettanza del Rettore ovvero, per le procedure relative all'elezione del Rettore e delle rappresentanze nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, della Commissione Elettorale Centrale.
2. Nel periodo che va dal trentesimo giorno fino al penultimo giorno precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Amministrazione riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.
3. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nei giorni in cui queste ultime si svolgono, è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Art. 6 – Seggi elettorali

1. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni, sono costituiti i seggi elettorali, con provvedimento del Direttore Generale, che ne determina il numero e l'ubicazione in relazione al numero degli aventi diritto all'elettorato attivo e alle esigenze organizzative e di spesa emergenti; per la procedura relativa all'elezione del Rettore, si costituisce un seggio unico presso i locali del Palazzo Ateneo, con previsione di urne differenziate per il voto pieno e per il voto pesato e con l'adozione di misure idonee a garantire uno svolgimento efficiente e ordinato della procedura stessa.
2. Ciascun seggio elettorale è composto da un Presidente, due scrutatori effettivi, due supplenti e un segretario; il Presidente del seggio provvede a designare, fra gli scrutatori, un Vice-Presidente.
3. I componenti dei seggi non devono risultare inclusi nell'elenco dei candidati della relativa procedura elettorale.

Regolamento Generale di Ateneo

4. Ciascun seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente e il segretario.
5. In ciascun seggio sono disponibili gli elenchi dei candidati.
6. Presso ciascun seggio può essere previsto un servizio di vigilanza diurna e notturna.
7. I componenti dei seggi e del servizio di vigilanza possono ricevere un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Operazioni di voto

1. Nel corso delle operazioni di voto, è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative.
2. Al personale tecnico-amministrativo è garantito l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario di servizio, per il tempo strettamente necessario.
3. A tutte le operazioni elettorali del seggio può assistere un rappresentante designato da ciascun candidato oppure, in caso di procedure con liste concorrenti, un rappresentante designato per ciascuna lista; tali designazioni devono effettuarsi a norma dell'art. 3, comma 1, lettera g) del presente Regolamento.
4. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni elettorali ed alla loro regolarità.

Art. 8 – Modalità di voto

1. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
2. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:
 - a) accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento munito di fotografia; ai fini dell'espletamento degli adempimenti elettorali, il libretto universitario, munito di fotografia, è considerato valido documento di riconoscimento;
 - b) accerta l'iscrizione dell'elettore nelle liste dei votanti;
 - c) consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
 - d) assicura l'introduzione nella rispettiva urna sigillata di ciascuna scheda votata dall'elettore in cabina.
3. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio, che non risulti essere incluso negli elenchi dei candidati, liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico rilasciato dalla Struttura pubblica competente; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito; il Presidente ne prende nota a verbale.
4. Il Presidente ammette a votare anche l'elettore che, privo di documento di identificazione:
 - a) sia riconosciuto da uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità apponendo la propria firma nella colonna di identificazione presente sulla lista degli elettori;
 - b) sia riconosciuto da un altro elettore che lo conosca personalmente, che risulti iscritto nelle liste elettorali dello stesso seggio e che sia in possesso di documento di identificazione; il Presidente invita il garante ad apporre la propria firma nella colonna riservata all'identificazione, avvertendolo che una falsa dichiarazione è

Regolamento Generale di Ateneo

punibile ai sensi della normativa vigente. Ciascun elettore può svolgere la funzione di garante fino ad un massimo di cinque volte.

5. In caso di errore materiale nell'espressione del voto, l'elettore, prima dell'inserimento nell'urna, può chiedere la sostituzione della scheda elettorale; la scheda votata erroneamente viene consegnata chiusa dall'elettore e, quindi, sigillata e conservata tra gli atti della procedura a cura del Presidente del seggio.
6. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero degli eligendi, con eventuale arrotondamento da compiersi sempre in eccesso; il voto è espresso scrivendo o contrassegnando il/i nominativo/i del/dei candidato/i che si intende/intendono votare, nonché, ove presente, la lista prescelta.
7. Le operazioni di voto sono pubbliche; nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori iscritti nella lista del seggio medesimo, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del voto, nonché i rappresentanti di singolo candidato o di lista, per l'espletamento delle attività rientranti nelle proprie competenze.

Art. 9 – Validità delle votazioni

1. Le votazioni, escluse quelle per le rappresentanze degli studenti, sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
2. Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto al voto.
3. Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario per la validità si considerano "nulle" e devono essere ripetute; in tal caso, lo spoglio dei voti non viene effettuato.

Art. 10 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio presso ciascun seggio, in seduta pubblica, secondo quanto stabilito nel provvedimento di indizione delle elezioni e, di norma, proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
2. L'attribuzione dei voti espressi in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.
3. Sono nulle le schede che:
 - a) non siano quelle consegnate nel seggio o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
 - b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) contengano voti espressi in modo equivoco, oppure a favore di persone che non risultino tra i candidati oppure a favore di più liste.
4. Sono nulli i voti di preferenza che:
 - a) siano stati espressi in numero eccedente rispetto a quello previsto; qualora le modalità per la consultazione elettorale contemplino liste con candidati contrassegnati da numeri arabi, sono considerati validi, nell'ordine stabilito in base ai detti numeri arabi, i voti di preferenza rientranti nel numero previsto;
 - b) siano stati attribuiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata, mentre restano validi il voto di lista e le eventuali preferenze a candidati compresi in tale lista.

Regolamento Generale di Ateneo

5. In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori e previa annotazione a verbale degli eventuali rilievi e delle eventuali opposizioni da parte dei rappresentanti di singolo candidato o di lista, attribuisce definitivamente il voto.
6. Prima di togliere la seduta, il Presidente:
 - a) raccoglie l'elenco firmato dai votanti, le schede votate e scrutinate, le schede non utilizzate, le tabelle di scrutinio e una copia del verbale in un plico, che sigilla e firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti del seggio, e lo rimette all'Ufficio Elettorale;
 - b) per le procedure relative all'elezione del Rettore e delle rappresentanze nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, rimette un'altra copia del verbale del seggio e una delle tabelle di scrutinio alla Commissione Elettorale Centrale.

Art. 11 – Dichiarazione dei risultati e proclamazione degli eletti

1. I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del seggio nell'ambito del verbale relativo alle operazioni elettorali.
2. L'Ufficio Elettorale provvede all'aggregazione dei risultati dei seggi, nel caso di procedure per cui è prevista la costituzione di più di un seggio elettorale, ed all'elaborazione tecnica dei dati, nel caso di procedure per cui è adottato il sistema proporzionale a liste concorrenti.
3. Per le procedure relative all'elezione del Rettore e delle rappresentanze nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, successivamente alla dichiarazione dei risultati delle votazioni, all'aggregazione dei risultati stessi ed all'elaborazione dei dati, la Commissione Elettorale Centrale verifica gli atti dei seggi; per quanto concerne la procedura relativa all'elezione del Rettore, qualora, a causa del mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, vengano svolte più votazioni, la verifica degli atti da parte della Commissione Elettorale Centrale è effettuata successivamente alla votazione definitiva.
4. Il Rettore, sulla base della dichiarazione dei risultati delle votazioni, delle operazioni di aggregazione dei risultati stessi e di elaborazione dei dati, nonché, ove previste, delle verifiche della Commissione Elettorale Centrale, proclama gli eletti mediante pubblicazione del relativo atto sull'albo di Ateneo; in riferimento alla procedura per l'elezione del Rettore, la proclamazione dell'eletto, con le modalità sopra dette, è effettuata dal decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo.

Art. 12 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi avverso gli atti della procedura elettorale, dal provvedimento di indizione all'atto di proclamazione degli eletti, possono essere presentati, entro le quarantotto ore successive all'adozione dell'atto che si intende impugnare, al Rettore ovvero, per le procedure relative all'elezione del Rettore e delle rappresentanze nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, alla Commissione Elettorale Centrale; su di essi, il Rettore o la Commissione Elettorale Centrale decidono, di norma, entro le quarantotto ore successive.
2. Avverso le decisioni del Rettore o della Commissione Elettorale Centrale può proporsi ricorso al Senato Accademico entro quarantotto ore dall'adozione delle stesse; il Senato Accademico decide in merito al ricorso, di norma, entro le successive novantasei ore.

Regolamento Generale di Ateneo

3. Nel caso in cui, per il suo oggetto, un ricorso debba essere esaminato, per le procedure di spettanza, sia dalla Commissione Elettorale Centrale sia dal Rettore, la decisione viene assunta esclusivamente dalla Commissione Elettorale Centrale, che assorbe la competenza del Rettore.

Art. 13 – Nomina

1. La nomina delle cariche elettive, designate e scelte avviene con decreto rettorale, salvo che per la carica di Rettore, per la quale si provvede con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 14 – Disposizioni generali relative agli Organi di Ateneo

1. Le disposizioni generali relative agli Organi di Ateneo di cui all'art. 42 dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia sono integrate con quelle di cui ai seguenti commi del presente articolo.
2. Nel caso in cui le norme concernenti l'elettorato passivo o i soggetti che possono essere designati o scelti ai fini della costituzione degli Organi dell'Ateneo facciano riferimento al personale rientrante nella dotazione organica dell'Università degli Studi di Foggia o che vi rientrerà in conseguenza della nomina nella specifica carica, il relativo diritto è da intendersi riservato a coloro per i quali sia assicurato un numero di anni di servizio almeno pari alla durata della carica da ricoprire.
3. Si verifica la cessazione anticipata del mandato delle cariche degli Organi di Ateneo:
 - a) in presenza di una causa di decadenza per cambiamento di status, per perdita dei requisiti per l'eleggibilità e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;
 - b) in caso di dimissioni accettate dal Rettore ovvero, qualora riguardino quest'ultimo, accettate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) a seguito della presa d'atto, da parte del Senato Accademico, di un impedimento permanente di fatto o di diritto.
4. Negli Organi collegiali, se l'elezione avviene con il sistema maggioritario uninominale, in caso di rinuncia dell'eletto o di cessazione anticipata del mandato, subentra, ove possibile, il primo dei non eletti per il quale persistano i requisiti di eleggibilità; se l'elezione avviene con il sistema maggioritario plurinominale ovvero con il sistema proporzionale, in caso di rinuncia dell'eletto o di cessazione anticipata del mandato, la surrogazione, ove possibile, avviene con riferimento al primo dei non eletti della lista cui appartiene il componente da sostituire.
5. Con riguardo ai rappresentanti degli studenti, la decadenza per cambiamento di status non interviene nel caso in cui lo studente eletto si iscriva, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale attivato nello stesso Dipartimento dopo il conseguimento della laurea di primo livello; si intende iscritto senza soluzione di continuità ad un corso di laurea magistrale lo studente che formalizzi tale iscrizione entro il termine ultimo previsto per l'anno accademico successivo a quello in cui è stata conseguita la laurea di primo livello; nel periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea di primo livello e la formalizzazione dell'iscrizione ad un corso di laurea magistrale entro il citato termine ultimo, lo studente eletto conserva, in regime di prorogatio, il diritto a partecipare alle riunioni dell'Organo di cui è componente con diritto di voto; non si applica la norma sulla conservazione della carica, di cui al presente comma, agli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio.

Regolamento Generale di Ateneo

6. Con riguardo ai rappresentanti degli studenti, altresì, non interviene la decadenza nel caso in cui lo studente eletto, nel corso dell'espletamento del proprio mandato, si iscriva ad un anno fuori corso successivo al primo.
7. Limitatamente alle componenti degli Organi collegiali, nel caso in cui, in relazione ad una specifica procedura elettorale, non vengano presentate candidature, si procederà ad una seconda indizione; qualora anche in esito alla seconda indizione non vengano presentate candidature, la procedura si considera annullata per mancanza di interesse al suo svolgimento e dovrà essere nuovamente indetta in riferimento al successivo mandato dell'Organo; nel caso in cui, invece, vengano presentate delle candidature in numero inferiore a quello degli eligendi, la procedura troverà regolare svolgimento per garantire la copertura delle cariche corrispondenti al numero dei candidati eleggibili mentre per le restanti cariche si procederà ad una seconda indizione e qualora, anche in esito a questa, non vengano presentate ulteriori candidature, le cariche stesse rimarranno vacanti sino all'indizione della nuova procedura per il successivo mandato dell'Organo.
8. Il candidato che, nell'ambito di una specifica procedura, non abbia ottenuto almeno un voto valido di preferenza non potrà essere proclamato eletto né nominato, in qualità di primo degli aventi diritto, in sostituzione di un componente anticipatamente decaduto.

Art. 15 – Incompatibilità e divieti

1. Per la disciplina delle incompatibilità e dei divieti, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 43 dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si rinvia alla normativa nazionale in materia elettorale.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO II

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 17 – Elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Foggia (art. 12 dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto il Rettore dell'Ateneo.
2. Per l'elezione in oggetto, è richiesta, nelle prime tre votazioni, la maggioranza assoluta dei voti espressi da tutti i votanti, considerando compresi in questi ultimi anche i voti nulli e le schede bianche, nonché considerando, ai fini del calcolo, per ciò che attiene ai voti espressi dai tecnici-amministrativi, le risultanze del voto pesato; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti, il ballottaggio viene effettuato tra tutti loro; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti o, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo di professore ordinario o, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello più giovane anagraficamente.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo:
 - a) con voto pieno, i professori di ruolo, i ricercatori, i componenti del Consiglio degli Studenti e due rappresentanti degli studenti per ciascuna struttura dipartimentale dell'Ateneo, che non risultino essere componenti del Consiglio degli Studenti, individuati, al proprio interno, da tutti gli studenti facenti parte dello specifico Consiglio di Dipartimento;
 - b) con voto pesato, i tecnici amministrativi in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Foggia. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti nella specifica procedura elettorale.
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i ricercatori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.
7. Sono esclusi dall'elettorato attivo i tecnici amministrativi sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i tecnici amministrativi per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono, altresì, esclusi dall'elettorato attivo i tecnici amministrativi comandati o distaccati presso altra Amministrazione.



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

8. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente alle linee programmatiche che eventualmente si intendono indicare, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale unico, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.
9. Il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo nomina, con proprio decreto, per il seggio elettorale unico, il Presidente, due scrutatori effettivi e due scrutatori supplenti scelti tra i professori ordinari e associati di ruolo, nonché tra i ricercatori dell'Ateneo.
10. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per il seggio elettorale unico, il segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO III

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE E LA DECADENZA DEI COMPONENTI DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 18 – Elezione dei cinque Direttori di Dipartimento, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia (art. 15, comma 2, lettera b), dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto, quale componente con diritto di voto deliberativo, un Direttore di Dipartimento per ciascuna delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia, definite dal Senato Accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello Statuto di Ateneo; nell'ipotesi in cui nell'ambito di un'area didattico-scientifico-culturale risulti inquadrato un unico Dipartimento, la relativa procedura elettorale non trova svolgimento e il Direttore di tale struttura dipartimentale entra di diritto a far parte del Senato Accademico in rappresentanza dell'area.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto, per ciascuna area didattico-scientifico-culturale, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario; in subordine, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo, per ciascuna area didattico-scientifico-culturale, tutti i Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo inquadrati nell'area in questione.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo, per ciascuno degli eligendi, tutti i Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo.
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Le candidature sono presentate dagli interessati, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.
7. Il Rettore nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi e due scrutatori supplenti scelti tra i professori ordinari e associati di ruolo, nonché tra i ricercatori dell'Ateneo.
8. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 19 – Elezione dei dieci professori ordinari o associati di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia, in numero di due per ciascuna area (art. 15, comma 2, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

1. Sono eletti, quali componenti con diritto di voto deliberativo, due professori ordinari o associati di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato per ciascuna delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia, definite dal Senato Accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello Statuto di Ateneo.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati eletti, per ciascuna area didattico-scientifico-culturale, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo, per ciascuna area didattico-scientifico-culturale, tutti i professori ordinari e associati di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato inquadrati nell'area medesima.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo, per ciascuna area didattico-scientifico-culturale, tutti i professori ordinari e associati di ruolo e i ricercatori inquadrati nell'area medesima.
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i professori e i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori e i ricercatori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori e i ricercatori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Le candidature sono presentate dagli interessati, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.
7. Il Rettore nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi e due scrutatori supplenti scelti tra i professori ordinari e associati di ruolo, nonché tra i ricercatori dell'Ateneo.
8. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 20 – Norma transitoria per l'applicazione della nuova disciplina di cui all'articolo 19 del presente Regolamento (art. 15, comma 2, lettera d), dello Statuto di Ateneo)

1. in merito alla disposizione di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, oggetto di revisione, per quanto attiene alla fase transitoria, vengono regolarmente conclusi i mandati in corso dei membri del Senato Accademico. Alla conclusione dei mandati in parola, le procedure elettorali vengono effettuate in base alla nuova disposizione regolamentare.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 21 – Elezione dei cinque studenti, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia (art. 15, comma 2, lettera e), dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto, quale componente con diritto di voto deliberativo, uno studente per ciascuna delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia, definite dal Senato Accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello Statuto di Ateneo.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto, per ciascuna area didattico-scientifico-culturale, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo, per ciascuna area didattico-scientifico-culturale, gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai Dipartimenti inquadrati nell'area medesima e i dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi Dipartimenti.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo, per ciascuna area didattico-scientifico-culturale, tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai Dipartimenti inquadrati nell'area medesima e i dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi Dipartimenti.
5. È escluso dall'elettorato passivo e attivo il personale in servizio presso l'Ateneo; sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere inviato, per l'affissione, anche all'ADISU di Foggia ed al Sindaco del Comune di Foggia, nonché deve essere inviato a testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito.
7. Le candidature sono presentate dagli interessati, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.
8. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi, due scrutatori supplenti e il segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 22 – Elezione dei tre rappresentanti dei tecnici amministrativi in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 15, comma 2, lettera f), dello Statuto di Ateneo)

1. Sono eletti, quali componenti con diritto di voto deliberativo, tre rappresentanti dei tecnici amministrativi in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze sino a concorrenza del numero degli eligendi; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità di servizio presso le istituzioni universitarie; in subordine, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo tutti i tecnici amministrativi in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i tecnici amministrativi sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i tecnici amministrativi per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono, altresì, esclusi dall'elettorato passivo e attivo i tecnici amministrativi comandati o distaccati presso altra Amministrazione; sono esclusi dal solo elettorato passivo i tecnici amministrativi che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale e i tecnici amministrativi cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
5. Le candidature sono presentate dagli interessati, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.
6. Almeno cinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, è convocata dal Direttore Generale un'assemblea di categoria, nell'ambito della quale verranno rese note le candidature sino ad allora presentate e potrà dibattersi in merito ad eventuali nuove proposte di candidatura; l'assemblea è presieduta dal Direttore Generale o da un suo delegato; per la validità dell'adunanza non è richiesto alcun quorum strutturale; restano confermati le modalità di proposizione delle candidature e il relativo termine descritti nel comma 5 del presente articolo.
7. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi, due scrutatori supplenti e il segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 23 – Procedimento per la decadenza dei membri eletti del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Foggia (art. 16, commi 4 e 5, dello Statuto di Ateneo)

1. Le disposizioni in merito alla decadenza dei membri eletti del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Foggia di cui all'art. 16, commi 4 e 5, dello Statuto di Ateneo sono integrate con le seguenti:



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

- a) il procedimento in oggetto è attivato nel caso in cui un membro eletto si assenti per tre sedute consecutive, indipendentemente dalla presentazione o meno di giustifiche relative alle assenze medesime;
- b) l'iniziativa per l'attivazione del procedimento di decadenza in oggetto spetta al Rettore, che provvederà all'iscrizione della sua trattazione nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza consecutiva del membro eletto;
- c) il membro interessato dovrà essere ascoltato, al riguardo, nel corso dell'esame dell'argomento; in caso di impedimento, il membro interessato potrà far pervenire al Rettore una memoria, della quale dovrà essere data integrale lettura nel corso dell'esame dell'argomento;
- d) la decisione sull'argomento è adottata nella seduta in cui esso è esaminato o, in presenza di comprovate esigenze istruttorie, nel corso della seduta immediatamente successiva;
- e) nell'ipotesi in cui venga decisa la decadenza, essa è formalmente disposta, con proprio decreto, dal Rettore;
- f) il responsabile amministrativo del procedimento è individuato nella figura del responsabile dell'Ufficio Elettorale dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE E LA DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 24 – Individuazione dei cinque professori di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia (art. 18, comma 1, lettera b), dello Statuto di Ateneo)

1. È individuato, quale componente con diritto di voto deliberativo, un professore di ruolo o ricercatore a tempo indeterminato per ciascuna delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia definite dal Senato Accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello Statuto di Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale.
2. A tal fine, le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), dello Statuto di Ateneo sono integrate con le seguenti:
 - a. l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è emanato e pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia, di norma, almeno centocinquanta giorni prima della decadenza dell'Organo dalla carica; entro il medesimo termine, l'avviso è inviato a testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito;
 - b. l'avviso pubblico dovrà prevedere che le singole candidature potranno essere presentate allegando, tra le altre cose, il personale curriculum vitae e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia;
 - c. il termine per la presentazione delle candidature è di trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia; non possono presentare la candidatura i professori e i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori e i ricercatori per i quali si verifichi la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; non possono presentare la candidatura, altresì, i professori e i ricercatori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria;
 - d. scaduto il termine per la loro presentazione, nel caso in cui occorra acquisire delle candidature ulteriori, il relativo avviso pubblico deve essere emanato e pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia, di norma, entro i due giorni successivi; entro il medesimo termine, devono disporsi i provvedimenti per l'attuazione delle altre forme di pubblicità previste alla lettera a) del presente comma; il termine per la presentazione delle nuove candidature è di quindici giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito web

Regolamento Generale di Ateneo

- dell'Università degli Studi di Foggia; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all'acquisizione del numero minimo di candidature;
- e. in presenza di un numero sufficiente di candidature acquisite, nei ventuno giorni successivi a quello di scadenza dell'ultimo termine fissato per la loro presentazione, il Senato Accademico procede alla loro verifica e ammissione;
 - f. qualora, all'esito della deliberazione con la quale il Senato Accademico procede alla verifica e ammissione delle candidature, il numero di quelle ammesse risulti inferiore al minimo, si procederà ad acquisirne delle ulteriori con le modalità e nei termini di cui alla lettera d) del presente comma; acquisite le ulteriori candidature necessarie, nei ventuno giorni successivi a quello di scadenza dell'ultimo termine fissato per la loro presentazione, il Senato Accademico procede alla loro verifica e ammissione; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all'ammissione del numero minimo di candidature;
 - g. in presenza di un numero sufficiente di candidature risultate ammesse, entro ventuno giorni successivi a quello dell'adozione della relativa deliberazione, il Senato Accademico procede alla selezione delle candidature medesime; la delibera da adottare deve riportare un'adeguata motivazione in ordine alla selezione effettuata ed, in particolare, in ordine al temperamento, assieme agli altri elementi valutativi considerati, anche dell'elemento valutativo inerente al rispetto, per quanto possibile, dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici e dell'equilibrio, nella rappresentanza, tra le diverse categorie di docenza;
 - h. entro tre giorni successivi a quello in cui il Senato Accademico ha proceduto all'adozione della deliberazione relativa alla selezione delle candidature, il Rettore, con proprio decreto, procede alla scelta definitiva; il decreto del Rettore relativo alla scelta definitiva, da pubblicare sull'albo di Ateneo, deve riportare un'adeguata motivazione in ordine alla scelta effettuata ed, in particolare, in ordine al temperamento, assieme agli altri elementi valutativi considerati, anche dell'elemento valutativo inerente al rispetto, per quanto possibile, dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici e dell'equilibrio, nella rappresentanza, tra le diverse categorie di docenza; con successivo decreto, il Rettore formalizza la nomina dei componenti in questione.

Art. 25 – Individuazione dei due membri non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Foggia (art. 18, comma 1, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

1. Sono individuati, quali componenti con diritto di voto deliberativo, due membri, non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Foggia a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell'incarico, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale.
2. A tal fine, le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), dello Statuto di Ateneo sono integrate con le seguenti:
 - a) l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è emanato e pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia, di norma, almeno centocinquanta giorni prima della scadenza dell'Organo dalla carica; l'Ateneo provvederà a dare notizia di tale pubblicazione tramite un quotidiano a rilevanza nazionale; entro il medesimo termine, l'avviso è inviato a testate giornalistiche e ad emittenti

Regolamento Generale di Ateneo

radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito;

- b) l'avviso pubblico dovrà prevedere che le singole candidature potranno essere presentate allegando, tra le altre cose, il personale curriculum vitae e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia;
- c) il termine per la presentazione delle candidature è di trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia;
- d) scaduto il termine per la loro presentazione, nel caso in cui occorra acquisire delle candidature ulteriori, il relativo avviso pubblico deve essere emanato e pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia, di norma, entro i due giorni successivi; entro il medesimo termine, devono disporsi i provvedimenti per l'attuazione delle altre forme di pubblicità previste alla lettera a) del presente comma; il termine per la presentazione delle nuove candidature è di quindici giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all'acquisizione del numero minimo di candidature;
- e) in presenza di un numero sufficiente di candidature acquisite, nei ventuno giorni successivi a quello di scadenza dell'ultimo termine fissato per la loro presentazione, il Senato Accademico procede alla loro verifica e ammissione; la relativa delibera è adottata previa acquisizione del parere favorevole della Consulta di Ateneo, espresso da quest'ultimo Organo con adeguata motivazione e sulla base di criteri oggettivi da esso stesso pre-formulati;
- f) qualora, all'esito della deliberazione con la quale il Senato Accademico procede alla verifica e ammissione delle candidature, il numero di quelle ammesse risulti inferiore al minimo, si procederà ad acquisirne delle ulteriori con le modalità e nei termini di cui alla lettera d) del presente comma; acquisite le ulteriori candidature necessarie, nei ventuno giorni successivi a quello di scadenza dell'ultimo termine fissato per la loro presentazione, il Senato Accademico procede alla loro verifica e ammissione previa acquisizione del parere favorevole della Consulta di Ateneo espresso con le modalità di cui alla lettera e) del presente comma; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all'ammissione del numero minimo di candidature;
- g) in presenza di un numero sufficiente di candidature risultate ammesse, entro ventuno giorni successivi a quello dell'adozione della relativa deliberazione, il Senato Accademico procede alla selezione delle candidature medesime; la delibera da adottare deve riportare un'adeguata motivazione in ordine alla selezione effettuata ed, in particolare, in ordine al temperamento, assieme agli altri elementi valutativi considerati, anche dell'elemento valutativo inerente al rispetto, per quanto possibile, del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, nonché dell'elemento valutativo relativo alla terzietà e indipendenza nell'esercizio delle funzioni;
- h) entro tre giorni successivi a quello in cui il Senato Accademico ha proceduto all'adozione della deliberazione relativa alla selezione delle candidature, il Rettore, con proprio decreto, procede alla scelta definitiva; il decreto del Rettore relativo alla scelta definitiva, da pubblicare sull'albo di Ateneo, deve riportare un'adeguata

Regolamento Generale di Ateneo

motivazione, in particolare, in ordine al temperamento, assieme agli altri elementi valutativi considerati, anche dell'elemento valutativo inerente al rispetto, per quanto possibile, del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, nonché dell'elemento valutativo relativo alla terzietà e indipendenza nell'esercizio delle funzioni da svolgere; con successivo decreto, il Rettore formalizza la nomina dei componenti in questione.

Art. 26 – Elezione dei due rappresentanti degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 18, comma 1, lettera d), dello Statuto di Ateneo)

1. Sono eletti, quali componenti con diritto di voto deliberativo, due rappresentanti degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema maggioritario plurinominali; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si procede a:
 - a) determinare, per ciascuna lista, il totale dei voti validi ottenuti;
 - b) individuare, come vincente tra le liste concorrenti, quella che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi; in caso di parità di voti, verrà considerata vincente la lista i cui candidati abbiano ottenuto complessivamente il maggior numero di preferenze personali; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la lista contrassegnata con il numero ordinale progressivo di presentazione inferiore;
 - c) all'interno della lista di cui alla lettera b), individuare i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali; in caso di parità tra due o più candidati, prevale il candidato contrassegnato dal numero arabo inferiore;
 - d) dichiarare eletti i due candidati della lista vincente di cui alla lettera c).
3. Hanno diritto all'elettorato passivo gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale e i dottorandi di ricerca dell'Università degli Studi di Foggia.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e i dottorandi di ricerca dell'Università degli Studi di Foggia.
5. È escluso dall'elettorato passivo e attivo il personale in servizio presso l'Ateneo; sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere inviato, per l'affissione, anche all'ADISU di Foggia ed al Sindaco del Comune di Foggia, nonché deve essere inviato a testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito.
7. Le candidature sono presentate, in liste tra loro concorrenti con un numero di candidati non superiore al doppio di quello degli eligendi, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la presentazione della lista è effettuata da un elettore, sottoscrittore della lista medesima, considerato presentatore ufficiale, con atto firmato dallo stesso e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto riportante la lista; le liste sono contrassegnate dall'Ufficio Elettorale con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione; dell'avvenuta presentazione è

Regolamento Generale di Ateneo

- rilasciata dall'Ufficio Elettorale apposita ricevuta con l'indicazione della data, dell'ora di presentazione e del numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
8. Ciascuna lista di candidati deve essere contrassegnata da una denominazione o da un motto o da un simbolo, comunque atti alla sua identificazione; qualora la denominazione o motto o simbolo di una lista siano confondibili con quelli di altra lista presentata in precedenza ovvero appaiano inopportuni o sconvenienti, entro due giorni dalla presentazione, si provvederà, con atto pubblicato sull'albo di Ateneo, ad invitare il presentatore ufficiale ad apportare, pena l'esclusione, le modifiche del caso; entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'invito, il presentatore ufficiale dovrà provvedere ad ottemperare con nota scritta inoltrata, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore.
 9. Nella lista, i candidati sono riportati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio o di dottorato al quale sono iscritti e del numero di matricola universitaria, nonché sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti; l'accettazione della candidatura nella specifica lista deve risultare da apposita dichiarazione con firma autenticata alla presenza di un soggetto appositamente designato dall'Ateneo o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità del candidato e ne dà certificazione; candidature irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle; gli studenti in possesso dei requisiti prescritti non possono candidarsi in più liste, pena il depennamento da tutte; il candidato non può sottoscrivere la lista di riferimento né altre liste ed, in caso di mancato rispetto di tale prescrizione, le sottoscrizioni sono depennate; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro accettazione.
 10. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da un numero di studenti aventi diritto al voto non inferiore a trecento e non superiore a cinquecento; nel caso in cui il numero delle firme di sottoscrizione non rispetti i limiti, inferiore e superiore, precedentemente indicati, la lista risulta annullata; le firme di sottoscrizione sono apposte in calce a ciascuna lista e autenticate alla presenza di un soggetto appositamente designato dall'Ateneo o di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità dei firmatari e ne dà certificazione; le firme di sottoscrizione devono essere apposte su appositi moduli, che contengano in ciascun foglio la denominazione o il motto o il simbolo della lista medesima e indichino chiaramente il cognome e il nome degli studenti, nonché il luogo e la data di nascita, il corso di studio o di dottorato al quale sono iscritti e il numero di matricola universitaria; le sottoscrizioni irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle; nessun elettore può sottoscrivere più di una lista ed, in caso di mancato rispetto di tale prescrizione, le sottoscrizioni ripetute sono depennate da tutte le liste.
 11. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono pubblicizzate secondo l'ordine di presentazione.
 12. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi, due scrutatori supplenti e il segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 27 – Elezione, quale partecipante alle riunioni con diritto di voto consultivo, di un rappresentante dei tecnici amministrativi in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 18, comma 2, lettera d), dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto, quale partecipante alle riunioni con diritto di voto consultivo, un rappresentante dei tecnici amministrativi in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia; la durata del mandato di tale rappresentante dei tecnici amministrativi è pari a quella prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto deliberativo.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità di servizio presso le istituzioni universitarie; in subordine, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo tutti i tecnici amministrativi in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i tecnici amministrativi sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i tecnici amministrativi per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono, altresì, esclusi dall'elettorato passivo e attivo i tecnici amministrativi comandati o distaccati presso altra Amministrazione; sono esclusi dal solo elettorato passivo i tecnici amministrativi che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale e i tecnici amministrativi cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
5. Le candidature sono presentate dagli interessati, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.
6. Almeno cinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, è convocata dal Direttore Generale un'assemblea di categoria, nell'ambito della quale verranno rese note le candidature sino ad allora presentate e potrà dibattersi in merito ad eventuali nuove proposte di candidatura; l'assemblea è presieduta dal Direttore Generale o da un suo delegato; per la validità dell'adunanza non è richiesto alcun quorum strutturale; restano confermati le modalità di proposizione delle candidature e il relativo termine descritti nel comma 5 del presente articolo.
7. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi, due scrutatori supplenti e il segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 28 – Procedimento per la decadenza dei membri scelti o eletti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Foggia (art. 19, commi 4 e 5, dello Statuto di Ateneo)

1. Le disposizioni in merito alla decadenza dei membri scelti o eletti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Foggia di cui all'art. 19, commi 4 e 5, dello Statuto di Ateneo sono integrate con le seguenti:
 - a) il procedimento in oggetto è attivato nel caso in cui un membro scelto o eletto si assenti per tre sedute consecutive, indipendentemente dalla presentazione o meno di giustifiche relative alle assenze medesime;
 - b) l'iniziativa per l'attivazione del procedimento di decadenza in oggetto spetta al Rettore, che provvederà all'iscrizione della sua trattazione nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza consecutiva del membro scelto o eletto;
 - c) il membro interessato dovrà essere ascoltato, al riguardo, nel corso dell'esame dell'argomento; in caso di impedimento, il membro interessato potrà far pervenire al Rettore una memoria, della quale dovrà essere data integrale lettura nel corso dell'esame dell'argomento;
 - d) la decisione sull'argomento è adottata nella seduta in cui esso è esaminato o, in presenza di comprovate esigenze istruttorie, nel corso della seduta immediatamente successiva;
 - e) nell'ipotesi in cui venga decisa la decadenza, essa è formalmente disposta, con proprio decreto, dal Rettore;
 - f) il responsabile amministrativo del procedimento è individuato nella figura del responsabile dell'Ufficio Elettorale dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO V

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 29 – Individuazione di un professore di ruolo o ricercatore dell'Università degli Studi di Foggia (art. 22, comma 3, lettera a), dello Statuto di Ateneo)

1. È individuato, quale componente con diritto di voto deliberativo, un professore di ruolo o ricercatore dell'Università degli Studi di Foggia.
2. A tal fine, le disposizioni di cui all'art. 22, comma 4, dello Statuto di Ateneo sono integrate con le seguenti:
 - a. l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è emanato e pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia, di norma, almeno centocinquanta giorni prima della decadenza dell'Organo dalla carica; entro il medesimo termine, l'avviso è inviato a testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito
 - b. l'avviso pubblico dovrà prevedere che le singole candidature potranno essere presentate allegando, tra le altre cose, il personale curriculum vitae e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia;
 - c. il termine per la presentazione delle candidature è di trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia; non possono presentare la candidatura i professori e i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori e i ricercatori per i quali si verifichi la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; non possono presentare la candidatura, altresì, i professori e i ricercatori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria;
 - d. scaduto il termine per la loro presentazione, nel caso in cui occorra acquisire delle candidature ulteriori, il relativo avviso pubblico deve essere emanato e pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia, di norma, entro i due giorni successivi; entro il medesimo termine, devono disporsi i provvedimenti per l'attuazione delle altre forme di pubblicità previste alla lettera a) del presente comma; il termine per la presentazione delle nuove candidature è di quindici giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all'acquisizione del numero minimo di candidature;
 - e. in presenza di un numero sufficiente di candidature acquisite, nei ventuno giorni successivi a quello di scadenza dell'ultimo termine fissato per la loro presentazione, il Senato Accademico procede alla loro verifica e ammissione;
 - f. qualora, all'esito della deliberazione con la quale il Senato Accademico procede alla verifica e ammissione delle candidature, il numero di quelle ammesse risulti inferiore al minimo, si procederà ad acquisirne delle ulteriori con le modalità e nei

Regolamento Generale di Ateneo

termini di cui alla lettera d) del presente comma; acquisite le ulteriori candidature necessarie, nei ventuno giorni successivi a quello di scadenza dell'ultimo termine fissato per la loro presentazione, il Senato Accademico procede alla loro verifica e ammissione; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all'ammissione del numero minimo di candidature;

- g. in presenza di un numero sufficiente di candidature risultate ammesse, entro ventuno giorni successivi a quello dell'adozione della relativa deliberazione, il Senato Accademico procede alla selezione delle candidature medesime; la delibera da adottare deve riportare un'adequata motivazione in ordine alla selezione effettuata;
- h. entro due giorni dall'adozione della delibera con la quale il Senato Accademico ha proceduto alla selezione delle candidature, il Rettore, sulla base di tale proposta vincolante, emana il decreto di nomina.

Art. 30 – Individuazione di tre esperti esterni all'Università degli Studi di Foggia (art. 22, comma 3, lettera b), dello Statuto di Ateneo)

- 1. Sono individuati, quali componenti con diritto di voto deliberativo, tre soggetti di elevata qualificazione professionale, esperti in materia di valutazione, esterni all'Ateneo e che, in ogni caso, non intrattengano con l'Università degli Studi di Foggia rapporti formali di lavoro o di collaborazione.
- 2. A tal fine, le disposizioni di cui all'art. 22, comma 4, dello Statuto di Ateneo sono integrate con le seguenti:
 - a. l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è emanato e pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia, di norma, almeno centocinquanta giorni prima della scadenza dell'Organo dalla carica; l'Ateneo provvederà a dare notizia di tale pubblicazione tramite un quotidiano a rilevanza nazionale; entro il medesimo termine, l'avviso è inviato a testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito;
 - b. l'avviso pubblico dovrà prevedere che le singole candidature potranno essere presentate allegando, tra le altre cose, il personale curriculum vitae e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia;
 - c. il termine per la presentazione delle candidature è di trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia;
 - d. scaduto il termine per la loro presentazione, nel caso in cui occorra acquisire delle candidature ulteriori, il relativo avviso pubblico deve essere emanato e pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia, di norma, entro i due giorni successivi; entro il medesimo termine, devono disporsi i provvedimenti per l'attuazione delle altre forme di pubblicità previste alla lettera a) del presente comma; il termine per la presentazione delle nuove candidature è di quindici giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all'acquisizione del numero minimo di candidature;

Regolamento Generale di Ateneo

- e. in presenza di un numero sufficiente di candidature acquisite, nei ventuno giorni successivi a quello di scadenza dell'ultimo termine fissato per la loro presentazione, il Senato Accademico procede alla loro verifica e ammissione;
- f. qualora, all'esito della deliberazione con la quale il Senato Accademico procede alla verifica e ammissione delle candidature, il numero di quelle ammesse risulti inferiore al minimo, si procederà ad acquisirne delle ulteriori con le modalità e nei termini di cui alla lettera d) del presente comma; acquisite le ulteriori candidature necessarie, nei ventuno giorni successivi a quello di scadenza dell'ultimo termine fissato per la loro presentazione, il Senato Accademico procede alla loro verifica e ammissione; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all'ammissione del numero minimo di candidature;
- g. in presenza di un numero sufficiente di candidature risultate ammesse, entro ventuno giorni successivi a quello dell'adozione della relativa deliberazione, il Senato Accademico procede alla selezione delle candidature medesime; la delibera da adottare deve riportare un'adequata motivazione in ordine alla selezione effettuata;
- h. entro due giorni dall'adozione della delibera con la quale il Senato Accademico ha proceduto alla selezione delle candidature, il Rettore, sulla base di tale proposta vincolante, emana il decreto di nomina.

Art. 31 – Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 22, comma 3, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

- 1. È eletto, quale componente con diritto di voto deliberativo, uno studente iscritto presso l'Università degli Studi di Foggia.
- 2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore anzianità anagrafica.
- 3. Hanno diritto all'elettorato passivo gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale e i dottorandi di ricerca dell'Università degli Studi di Foggia.
- 4. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e i dottorandi di ricerca dell'Università degli Studi di Foggia.
- 5. È escluso dall'elettorato passivo e attivo il personale in servizio presso l'Ateneo; sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
- 6. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere inviato, per l'affissione, anche all'ADISU di Foggia ed al Sindaco del Comune di Foggia, nonché deve essere inviato a testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito.
- 7. Le candidature sono presentate dagli interessati, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.

8. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi, due scrutatori supplenti e il segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO VI

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 32 – Elezione dei dieci rappresentanti dei docenti delle cinque aree didattico-scientifico-culturali di Ateneo

1. Sono eletti, quali componenti con diritto di voto deliberativo, due rappresentanti dei docenti per ciascuna delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia, definite dal Senato Accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello Statuto di Ateneo.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati eletti, per ciascuna area didattico-scientifico-culturale, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo, per ciascuna area didattico-scientifico-culturale, tutti i professori ordinari e associati di ruolo e i ricercatori inquadrati nell'area medesima.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i professori e i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori e i ricercatori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori e i ricercatori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
5. Le candidature sono presentate dagli interessati, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.
6. Il Rettore nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi e due scrutatori supplenti scelti tra i professori ordinari e associati di ruolo, nonché tra i ricercatori dell'Ateneo.
7. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO VII

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 33 – Designazione dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (art. 27, comma 3, dello Statuto di Ateneo)

1. È designato un componente, con diritto di voto deliberativo, da parte di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione, ai sensi degli articoli 40 e 43 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e loro modifiche e integrazioni; ciascuna di tali Organizzazioni Sindacali designa, altresì, un componente supplente, che interviene in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.
2. Le designazioni devono essere effettuate, nell'ambito del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo, in modo da assicurare, ove possibile, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e la presenza di competenze e/o attitudini adeguate.
3. Le designazioni in oggetto devono essere effettuate, di norma, almeno trenta giorni prima della decadenza dell'Organo dalla carica.

Art. 34 – Designazione dei rappresentanti dell'Amministrazione e individuazione del Presidente (art. 27, commi 3 e 4, dello Statuto di Ateneo)

1. Il Rettore designa, quali componenti con diritto di voto deliberativo, un numero di docenti pari a quello dei componenti designabili delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione, ai sensi degli articoli 40 e 43 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e loro modifiche e integrazioni; il Rettore designa, altresì, altrettanti componenti supplenti, che intervengono in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari; nello specifico, possono essere designati professori ordinari di ruolo, professori associati di ruolo e ricercatori in servizio presso l'Ateneo.
2. Le designazioni devono essere effettuate dal Rettore sulla base di un avviso pubblico.
3. A tal fine, le disposizioni di cui all'art. 27, comma 3, dello Statuto di Ateneo sono integrate con le seguenti:
 - a. l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è emanato e pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia, di norma, almeno centocinquanta giorni prima della decadenza dell'Organo dalla carica; entro il medesimo termine, l'avviso è inviato a testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito;
 - b. l'avviso pubblico dovrà prevedere che le singole candidature potranno essere presentate allegando, tra le altre cose, il personale curriculum vitae e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia;

Regolamento Generale di Ateneo

- c. il termine per la presentazione delle candidature è di trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia; non possono presentare la candidatura i professori e i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori e i ricercatori per i quali si verifichi la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; non possono presentare la candidatura, altresì, i professori e i ricercatori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria;
 - d. scaduto il termine per la loro presentazione, nel caso in cui occorra acquisire delle candidature ulteriori, il relativo avviso pubblico deve essere emanato e pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia, di norma, entro i due giorni successivi; entro il medesimo termine, devono disporsi i provvedimenti per l'attuazione delle altre forme di pubblicità previste alla lettera a) del presente comma; il termine per la presentazione delle nuove candidature è di quindici giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all'acquisizione del numero minimo di candidature;
 - e. in presenza di un numero sufficiente di candidature acquisite, nei quattordici giorni successivi a quello di scadenza dell'ultimo termine fissato per la loro presentazione, il Rettore procede alla loro verifica e ammissione;
 - f. qualora il numero di candidature ammesse risulti inferiore al minimo, si procederà ad acquisirne delle ulteriori con le modalità e nei termini di cui alla lettera d) del presente comma; acquisite le ulteriori candidature necessarie, nei quattordici giorni successivi a quello di scadenza dell'ultimo termine fissato per la loro presentazione, il Rettore procede alla loro verifica e ammissione; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all'ammissione del numero minimo di candidature;
 - g. in presenza di un numero sufficiente di candidature risultate ammesse, il Rettore procede alle designazioni; le designazioni devono essere effettuate in modo da assicurare, ove possibile, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e la presenza di competenze e/o attitudini adeguate.
4. Il Rettore individua il Presidente del Comitato scegliendo tra i rappresentanti dell'Amministrazione da egli stesso designati.

Art. 35 – Designazione dello studente che potrà partecipare alle riunioni del Comitato (art. 27, comma 3, dello Statuto di Ateneo)

- 1. Il Rettore, su proposta del Consiglio degli Studenti, designa uno studente che potrà partecipare alle riunioni del Comitato ed esprimere il proprio voto sulle questioni non strettamente legate al rispetto delle pari opportunità e del benessere nell'ambiente di lavoro.
- 2. La designazione in oggetto deve essere rinnovata in occasione di ogni scadenza del mandato dell'Organo e deve essere effettuata, di norma, almeno trenta giorni prima di tale termine.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO VIII

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 36 – Elezione dei due rappresentanti degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28.06.1977, n. 394)

1. Sono eletti, quali componenti con diritto di voto deliberativo, due rappresentanti degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia; il mandato della rappresentanza in questione dura due anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema maggioritario plurinominali; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si procede a:
 - a) determinare, per ciascuna lista, il totale dei voti validi ottenuti;
 - b) individuare, come vincente tra le liste concorrenti, quella che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi; in caso di parità di voti, verrà considerata vincente la lista i cui candidati abbiano ottenuto complessivamente il maggior numero di preferenze personali; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la lista contrassegnata con il numero ordinale progressivo di presentazione inferiore;
 - c) all'interno della lista di cui alla lettera b), individuare i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali; in caso di parità tra due o più candidati, prevale il candidato contrassegnato dal numero arabo inferiore;
 - d) dichiarare eletti i due candidati della lista vincente di cui alla lettera c).
3. Hanno diritto all'elettorato passivo gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università degli Studi di Foggia.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università degli Studi di Foggia.
5. È escluso dall'elettorato passivo e attivo il personale in servizio presso l'Ateneo; sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere inviato, per l'affissione, anche all'ADISU di Foggia ed al Sindaco del Comune di Foggia, nonché deve essere inviato a testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito.
7. Le candidature sono presentate, in liste tra loro concorrenti con un numero di candidati non superiore al doppio di quello degli eligendi, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la presentazione della lista è effettuata da un elettore, sottoscrittore della lista medesima, considerato presentatore ufficiale, con atto firmato dallo stesso e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto riportante la lista; le liste sono contrassegnate dall'Ufficio Elettorale con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione; dell'avvenuta presentazione è

Regolamento Generale di Ateneo

- rilasciata dall'Ufficio Elettorale apposita ricevuta con l'indicazione della data, dell'ora di presentazione e del numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
8. Ciascuna lista di candidati deve essere contrassegnata da una denominazione o da un motto o da un simbolo, comunque atti alla sua identificazione; qualora la denominazione o motto o simbolo di una lista siano confondibili con quelli di altra lista presentata in precedenza ovvero appaiano inopportuni o sconvenienti, entro due giorni dalla presentazione, si provvederà, con atto pubblicato sull'albo di Ateneo, ad invitare il presentatore ufficiale ad apportare, pena l'esclusione, le modifiche del caso; entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'invito, il presentatore ufficiale dovrà provvedere ad ottemperare con nota scritta inoltrata, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore.
 9. Nella lista, i candidati sono riportati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio al quale sono iscritti e del numero di matricola universitaria, nonché sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti; l'accettazione della candidatura nella specifica lista deve risultare da apposita dichiarazione con firma autenticata alla presenza di un soggetto appositamente designato dall'Ateneo o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità del candidato e ne dà certificazione; candidature irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle; gli studenti in possesso dei requisiti prescritti non possono candidarsi in più liste, pena il depennamento da tutte; il candidato non può sottoscrivere la lista di riferimento né altre liste ed, in caso di mancato rispetto di tale prescrizione, le sottoscrizioni sono depennate; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro accettazione.
 10. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da un numero di studenti aventi diritto al voto non inferiore a trecento e non superiore a cinquecento; nel caso in cui il numero delle firme di sottoscrizione non rispetti i limiti, inferiore e superiore, precedentemente indicati, la lista risulta annullata; le firme di sottoscrizione sono apposte in calce a ciascuna lista e autenticate alla presenza di un soggetto appositamente designato dall'Ateneo o di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità dei firmatari e ne dà certificazione; le firme di sottoscrizione devono essere apposte su appositi moduli, che contengano in ciascun foglio la denominazione o il motto o il simbolo della lista medesima e indichino chiaramente il cognome e il nome degli studenti, nonché il luogo e la data di nascita, il corso di studio al quale sono iscritti e il numero di matricola universitaria; le sottoscrizioni irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle; nessun elettore può sottoscrivere più di una lista ed, in caso di mancato rispetto di tale prescrizione, le sottoscrizioni ripetute sono depennate da tutte le liste.
 11. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono pubblicizzate secondo l'ordine di presentazione.
 12. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi, due scrutatori supplenti e il segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO IX

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ADISU-PUGLIA

Art. 37 – Elezione della rappresentanza degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia

1. È eletta una rappresentanza degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia, nel numero previsto dalla normativa vigente in materia; il mandato della rappresentanza in questione dura due anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema proporzionale a liste concorrenti; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si procede a:
 - a. determinare, per ciascuna lista, la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b. determinare, per ciascuna lista, la cifra individuale costituita dal totale dei voti di preferenza validi attribuiti ai candidati della lista stessa;
 - c. dividere successivamente per uno e per due la cifra elettorale di ogni lista;
 - d. graduare in ordine decrescente tutti i quozienti e scegliere tra questi quelli più alti in numero pari a quello degli eligendi; a parità assoluta di quoziente, scegliere quello cui corrisponde la migliore cifra elettorale o, in caso di parità di cifre elettorali, quello cui corrisponde la migliore cifra individuale o, in caso di ulteriore parità, quello corrispondente alla lista contrassegnata dal numero arabo di presentazione inferiore;
 - e. assegnare il numero di eligendi alle liste in corrispondenza dei quozienti prescelti;
 - f. dichiarare eletti, per ciascuna lista, i candidati con il maggior numero di preferenze;
 - g. nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, dichiarare eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore;
 - h. nell'ipotesi in cui, in base alla normativa vigente in materia, risulti eleggibile un solo rappresentante degli studenti, dichiarare eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista con la migliore cifra elettorale o, in caso di parità, con la migliore cifra individuale o, in caso di ulteriore parità, con il numero arabo di presentazione inferiore; in caso di parità di voti di preferenza, sarà dichiarato eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università degli Studi di Foggia.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università degli Studi di Foggia.
5. È escluso dall'elettorato passivo e attivo il personale in servizio presso l'Ateneo; sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere inviato, per l'affissione, anche all'ADISU di Foggia ed al Sindaco del Comune di Foggia, nonché deve essere inviato a

Regolamento Generale di Ateneo

testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito.

7. Le candidature sono presentate, in liste tra loro concorrenti con un numero di candidati non superiore al doppio di quello degli eligendi, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la presentazione della lista è effettuata da un elettore, sottoscrittore della lista medesima, considerato presentatore ufficiale, con atto firmato dallo stesso e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto riportante la lista; le liste sono contrassegnate dall'Ufficio Elettorale con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione; dell'avvenuta presentazione è rilasciata dall'Ufficio Elettorale apposita ricevuta con l'indicazione della data, dell'ora di presentazione e del numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
8. Ciascuna lista di candidati deve essere contrassegnata da una denominazione o da un motto o da un simbolo, comunque atti alla sua identificazione; qualora la denominazione o motto o simbolo di una lista siano confondibili con quelli di altra lista presentata in precedenza ovvero appaiano inopportuni o sconvenienti, entro due giorni dalla presentazione, si provvederà, con atto pubblicato sull'albo di Ateneo, ad invitare il presentatore ufficiale ad apportare, pena l'esclusione, le modifiche del caso; entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'invito, il presentatore ufficiale dovrà provvedere ad ottemperare con nota scritta inoltrata, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore.
9. Nella lista, i candidati sono riportati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio al quale sono iscritti e del numero di matricola universitaria, nonché sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti; l'accettazione della candidatura nella specifica lista deve risultare da apposita dichiarazione con firma autenticata alla presenza di un soggetto appositamente designato dall'Ateneo o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità del candidato e ne dà certificazione; candidature irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle; gli studenti in possesso dei requisiti prescritti non possono candidarsi in più liste, pena il depennamento da tutte; il candidato non può sottoscrivere la lista di riferimento né altre liste ed, in caso di mancato rispetto di tale prescrizione, le sottoscrizioni sono depennate; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro accettazione.
10. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da un numero di studenti aventi diritto al voto non inferiore a duecento e non superiore a trecento; nel caso in cui il numero delle firme di sottoscrizione non rispetti i limiti, inferiore e superiore, precedentemente indicati, la lista risulta annullata; le firme di sottoscrizione sono apposte in calce a ciascuna lista e autenticate alla presenza di un soggetto appositamente designato dall'Ateneo o di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità dei firmatari e ne dà certificazione; le firme di sottoscrizione devono essere apposte su appositi moduli, che contengano in ciascun foglio la denominazione o il motto o il simbolo della lista medesima e indichino chiaramente il cognome e il nome degli studenti, nonché il luogo e la data di nascita, il corso di studio al quale sono iscritti e



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

il numero di matricola universitaria; le sottoscrizioni irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle; nessun elettore può sottoscrivere più di una lista ed, in caso di mancato rispetto di tale prescrizione, le sottoscrizioni ripetute sono depennate da tutte le liste.

11. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono pubblicizzate secondo l'ordine di presentazione.
12. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi, due scrutatori supplenti e il segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO X

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DEI DIPARTIMENTI NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 38 – Individuazione dei tre rappresentanti degli studenti per ciascun Dipartimento dell'Università degli Studi di Foggia (art. 25, comma 9, lettera g), dello Statuto di Ateneo)

1. Sono individuati, quali componenti con diritto di voto deliberativo, tre rappresentanti degli studenti per ciascun Dipartimento dell'Università degli Studi di Foggia, facenti parte del rispettivo Consiglio.
2. L'individuazione di tale rappresentanza avviene, per ciascun Dipartimento, utilizzando le risultanze dell'ultima procedura relativa all'elezione, con metodo proporzionale, dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale nel rispettivo Consiglio, considerando pari a tre il numero di eligendi.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO XI

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE, DEI DOTTORANDI DI RICERCA E DEI TECNICI AMMINISTRATIVI NEI CONSIGLI DEI DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 39 – Elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento (art. 34, comma 1, lettera b), dello Statuto di Ateneo)

1. È eletta, con l'attribuzione del diritto di voto deliberativo, una rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento, pari al 15% dei componenti del Consiglio; il numero degli eligendi determinato nel provvedimento di indizione può essere ridefinito fino alla proclamazione degli eletti ove risulti variata la composizione numerica del Consiglio stesso.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema proporzionale a liste concorrenti; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si procede a:
 - a. determinare, per ciascuna lista, la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b. determinare, per ciascuna lista, la cifra individuale costituita dal totale dei voti di preferenza validi attribuiti ai candidati della lista stessa;
 - c. dividere successivamente per uno, per due, e così a seguire, fino alla concorrenza del numero degli eligendi, la cifra elettorale di ogni lista;
 - d. graduare in ordine decrescente tutti i quozienti e scegliere tra questi quelli più alti in numero pari a quello degli eligendi; a parità assoluta di quoziente, scegliere quello cui corrisponde la migliore cifra elettorale o, in caso di parità di cifre elettorali, quello cui corrisponde la migliore cifra individuale o, in caso di ulteriore parità, quello corrispondente alla lista contrassegnata dal numero arabo di presentazione inferiore;
 - e. assegnare il numero di eligendi alle liste in corrispondenza dei quozienti prescelti;
 - f. dichiarare eletti, per ciascuna lista, i candidati con il maggior numero di preferenze;
 - g. nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, dichiarare eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore;
 - h. nell'ipotesi in cui risulti eleggibile un solo rappresentante degli studenti, dichiarare eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista con la migliore cifra elettorale o, in caso di parità, con la migliore cifra individuale o, in caso di ulteriore parità, con il numero arabo di presentazione inferiore; in caso di parità di voti di preferenza, sarà dichiarato eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento.

Regolamento Generale di Ateneo

5. È escluso dall'elettorato passivo e attivo il personale in servizio presso l'Ateneo; sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere inviato, per l'affissione, anche all'ADISU di Foggia ed al Sindaco del Comune di Foggia, nonché deve essere inviato a testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito.
7. Le candidature sono presentate, in liste tra loro concorrenti con un numero di candidati non superiore al doppio di quello degli eligendi, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la presentazione della lista è effettuata da un elettore, sottoscrittore della lista medesima, considerato presentatore ufficiale, con atto firmato dallo stesso e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto riportante la lista; le liste sono contrassegnate dall'Ufficio Elettorale con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione; dell'avvenuta presentazione è rilasciata dall'Ufficio Elettorale apposita ricevuta con l'indicazione della data, dell'ora di presentazione e del numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
8. Ciascuna lista di candidati deve essere contrassegnata da una denominazione o da un motto o da un simbolo, comunque atti alla sua identificazione; qualora la denominazione o motto o simbolo di una lista siano confondibili con quelli di altra lista presentata in precedenza ovvero appaiano inopportuni o sconvenienti, entro due giorni dalla presentazione, si provvederà, con atto pubblicato sull'albo di Ateneo, ad invitare il presentatore ufficiale ad apportare, pena l'esclusione, le modifiche del caso; entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'invito, il presentatore ufficiale dovrà provvedere ad ottemperare con nota scritta inoltrata, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore.
9. Nella lista, i candidati sono riportati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio al quale sono iscritti e del numero di matricola universitaria, nonché sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti; l'accettazione della candidatura nella specifica lista deve risultare da apposita dichiarazione con firma autenticata alla presenza di un soggetto appositamente designato dall'Ateneo o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità del candidato e ne dà certificazione; candidature irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle; gli studenti in possesso dei requisiti prescritti non possono candidarsi in più liste, pena il depennamento da tutte; il candidato non può sottoscrivere la lista di riferimento né altre liste ed, in caso di mancato rispetto di tale prescrizione, le sottoscrizioni sono depennate; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro accettazione.
10. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da un numero di studenti aventi diritto al voto non inferiore a trenta e non superiore a cinquanta; nel caso in cui il numero delle firme di sottoscrizione non rispetti i limiti, inferiore e superiore, precedentemente indicati, la lista risulta annullata; le firme di sottoscrizione sono apposte in calce a ciascuna lista e autenticate alla presenza di un soggetto appositamente designato dall'Ateneo o di un

Regolamento Generale di Ateneo

notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità dei firmatari e ne dà certificazione; le firme di sottoscrizione devono essere apposte su appositi moduli, che contengano in ciascun foglio la denominazione o il motto o il simbolo della lista medesima e indichino chiaramente il cognome e il nome degli studenti, nonché il luogo e la data di nascita, il corso di studio al quale sono iscritti e il numero di matricola universitaria; le sottoscrizioni irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle; nessun elettore può sottoscrivere più di una lista ed, in caso di mancato rispetto di tale prescrizione, le sottoscrizioni ripetute sono depennate da tutte le liste.

11. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono pubblicizzate secondo l'ordine di presentazione.
12. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi, due scrutatori supplenti e il segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 40 – Elezione di un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento (art. 34, comma 1, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto, quale componente con diritto di voto deliberativo, un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo i dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza allo specifico Dipartimento.
4. È escluso dall'elettorato passivo e attivo il personale in servizio presso l'Ateneo; sono esclusi dall'elettorato passivo i dottorandi cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
5. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere inviato, per l'affissione, anche all'ADISU di Foggia ed al Sindaco del Comune di Foggia, nonché deve essere inviato a testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito.
6. Le candidature sono presentate dagli interessati, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.
7. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi, due scrutatori supplenti e il segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 41 – Elezione dei tre rappresentanti dei tecnici amministrativi che prestano la propria attività presso il Dipartimento (art. 34, comma 1, lettera d), dello Statuto di Ateneo)

1. Sono eletti, quali componenti con diritto di voto deliberativo, tre rappresentanti dei tecnici amministrativi che prestano la propria attività presso il Dipartimento.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze sino a concorrenza del numero degli eligendi; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità di servizio presso le istituzioni universitarie; in subordine, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo tutti i tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato, che, sulla base dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale, prestano la propria attività presso il Dipartimento; i tecnici amministrativi che, sulla scorta dei suddetti provvedimenti, prestano la propria attività in Strutture operanti per più di un Dipartimento dovranno far pervenire all'Ufficio Elettorale, entro dieci giorni successivi a quello dell'emanazione del decreto di indizione della procedura, una dichiarazione, formalmente sottoscritta e protocollata presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia, con la quale optano per la partecipazione all'elettorato passivo e attivo concernente uno dei Dipartimenti in cui svolgono servizio; in mancanza di tale dichiarazione di opzione, la partecipazione all'elettorato passivo e attivo concernente uno dei Dipartimenti in cui si svolge servizio sarà stabilita d'ufficio da parte dell'Amministrazione.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i tecnici amministrativi sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i tecnici amministrativi per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono, altresì, esclusi dall'elettorato passivo e attivo i tecnici amministrativi comandati o distaccati presso altra Amministrazione; sono esclusi dal solo elettorato passivo i tecnici amministrativi che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale e i tecnici amministrativi cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
5. Le candidature sono presentate dagli interessati, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.
6. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi, due scrutatori supplenti e il segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO XII

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 42 – Elezione dei Direttori dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Foggia (art. 32, comma 3, dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto un Direttore per ciascun Dipartimento dell'Ateneo.
2. Per l'elezione in oggetto, è richiesta, nelle prime tre votazioni, la maggioranza assoluta dei voti espressi da tutti i votanti, considerando compresi in questi ultimi anche i voti nulli e le schede bianche; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti, il ballottaggio viene effettuato tra tutti loro; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti o, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo di professore ordinario o, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello più giovane anagraficamente.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio del Dipartimento.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i membri del Consiglio di Dipartimento.
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i ricercatori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.
7. Sono esclusi dall'elettorato attivo i tecnici amministrativi sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i tecnici amministrativi per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono, altresì, esclusi dall'elettorato attivo i tecnici amministrativi comandati o distaccati presso altra Amministrazione.
8. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente alle linee programmatiche che eventualmente si intendono indicare, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

9. Il Rettore nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi e due scrutatori supplenti scelti tra i professori ordinari e associati di ruolo, nonché tra i ricercatori dell'Ateneo.
10. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO XIII

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DI UN PROFESSORE ORDINARIO DI RUOLO, UN PROFESSORE ASSOCIATO DI RUOLO, UN RICERCATORE, UNO STUDENTE E UN TECNICO AMMINISTRATIVO NELLE GIUNTE DEI DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 43 – Elezione di un professore ordinario di ruolo facente parte del Consiglio di Dipartimento (art. 35, comma 2, lettera d) dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto, quale componente con diritto di voto deliberativo, un professore ordinario di ruolo facente parte del Consiglio di Dipartimento.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza; in subordine, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo tutti i professori ordinari di ruolo facenti parte del Consiglio di Dipartimento.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
5. La procedura elettorale trova svolgimento nel corso di una riunione del Consiglio di Dipartimento, previo regolare inserimento dell'argomento nel relativo ordine del giorno; l'organizzazione della procedura elettorale, per la quale possono essere definite regole specifiche, è di competenza del Presidente della riunione.
6. La nomina del candidato eletto è formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Art. 44 – Elezione di un professore associato di ruolo facente parte del Consiglio di Dipartimento (art. 35, comma 2, lettera d) dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto, quale componente con diritto di voto deliberativo, un professore associato di ruolo facente parte del Consiglio di Dipartimento.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza; in subordine, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo tutti i professori associati di ruolo facenti parte del Consiglio di Dipartimento.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori per i quali si configuri la

Regolamento Generale di Ateneo

sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.

5. La procedura elettorale trova svolgimento nel corso di una riunione del Consiglio di Dipartimento, previo regolare inserimento dell'argomento nel relativo ordine del giorno; l'organizzazione della procedura elettorale, per la quale possono essere definite regole specifiche, è di competenza del Presidente della riunione.
6. La nomina del candidato eletto è formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Art. 45 – Elezione di un ricercatore facente parte del Consiglio di Dipartimento (art. 35, comma 2, lettera d) dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto, quale componente con diritto di voto deliberativo, un ricercatore facente parte del Consiglio di Dipartimento.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza; in subordine, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo tutti i ricercatori facenti parte del Consiglio di Dipartimento.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i ricercatori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i ricercatori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
5. La procedura elettorale trova svolgimento nel corso di una riunione del Consiglio di Dipartimento, previo regolare inserimento dell'argomento nel relativo ordine del giorno; l'organizzazione della procedura elettorale, per la quale possono essere definite regole specifiche, è di competenza del Presidente della riunione.
6. La nomina del candidato eletto è formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Art. 46 – Elezione di uno studente facente parte del Consiglio di Dipartimento (art. 35, comma 2, lettera d) dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto, quale componente con diritto di voto deliberativo, uno studente facente parte del Consiglio di Dipartimento.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e i dottorandi di ricerca facenti parte del Consiglio di Dipartimento.
4. La procedura elettorale trova svolgimento nel corso di una riunione del Consiglio di Dipartimento, previo regolare inserimento dell'argomento nel relativo ordine del giorno; l'organizzazione della procedura elettorale, per la quale possono essere definite regole specifiche, è di competenza del Presidente della riunione.



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

5. La nomina del candidato eletto è formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Art. 47 – Elezione di un tecnico amministrativo facente parte del Consiglio di Dipartimento (art. 35, comma 2, lettera d) dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto, quale componente con diritto di voto deliberativo, un tecnico amministrativo facente parte del Consiglio di Dipartimento.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità di servizio presso le istituzioni universitarie; in subordine, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo tutti i tecnici amministrativi facenti parte del Consiglio di Dipartimento.
4. La procedura elettorale trova svolgimento nel corso di una riunione del Consiglio di Dipartimento, previo regolare inserimento dell'argomento nel relativo ordine del giorno; l'organizzazione della procedura elettorale, per la quale possono essere definite regole specifiche, è di competenza del Presidente della riunione.
5. La nomina del candidato eletto è formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO XIV

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO COSTITUITI PRESSO I DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 48 – Elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio (art. 36, comma 5, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

1. È eletta, con l'attribuzione del diritto di voto deliberativo, una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, pari al 15% dei componenti del Consiglio; il numero degli eligendi determinato nel provvedimento di indizione può essere ridefinito fino alla proclamazione degli eletti ove risulti variata la composizione numerica del Consiglio stesso.
2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema proporzionale a liste concorrenti; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si procede a:
 - a. determinare, per ciascuna lista, la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b. determinare, per ciascuna lista, la cifra individuale costituita dal totale dei voti di preferenza validi attribuiti ai candidati della lista stessa;
 - c. dividere successivamente per uno, per due, e così a seguire, fino alla concorrenza del numero degli eligendi, la cifra elettorale di ogni lista;
 - d. graduare in ordine decrescente tutti i quozienti e scegliere tra questi quelli più alti in numero pari a quello degli eligendi; a parità assoluta di quoziente, scegliere quello cui corrisponde la migliore cifra elettorale o, in caso di parità di cifre elettorali, quello cui corrisponde la migliore cifra individuale o, in caso di ulteriore parità, quello corrispondente alla lista contrassegnata dal numero arabo di presentazione inferiore;
 - e. assegnare il numero di eligendi alle liste in corrispondenza dei quozienti prescelti;
 - f. dichiarare eletti, per ciascuna lista, i candidati con il maggior numero di preferenze;
 - g. nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, dichiarare eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore;
 - h. nell'ipotesi in cui risulti eleggibile un solo rappresentante degli studenti, dichiarare eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista con la migliore cifra elettorale o, in caso di parità, con la migliore cifra individuale o, in caso di ulteriore parità, con il numero arabo di presentazione inferiore; in caso di parità di voti di preferenza, sarà dichiarato eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al corso di studio.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli iscritti al corso di studio.
5. È escluso dall'elettorato passivo e attivo il personale in servizio presso l'Ateneo; sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.

Regolamento Generale di Ateneo

6. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere inviato, per l'affissione, anche all'ADISU di Foggia ed al Sindaco del Comune di Foggia, nonché deve essere inviato a testate giornalistiche e ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione gratuita, senza alcun obbligo per l'Ateneo di garantire la pubblicazione del provvedimento di indizione stesso da parte dei media succitati, restando, quindi, nella discrezionalità di questi ultimi le decisioni in merito.
7. Le candidature sono presentate, in liste tra loro concorrenti con un numero di candidati non superiore al doppio di quello degli eligendi, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la presentazione della lista è effettuata da un elettore, sottoscrittore della lista medesima, considerato presentatore ufficiale, con atto firmato dallo stesso e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto riportante la lista; le liste sono contrassegnate dall'Ufficio Elettorale con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione; dell'avvenuta presentazione è rilasciata dall'Ufficio Elettorale apposita ricevuta con l'indicazione della data, dell'ora di presentazione e del numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
8. Ciascuna lista di candidati deve essere contrassegnata da una denominazione o da un motto o da un simbolo, comunque atti alla sua identificazione; qualora la denominazione o motto o simbolo di una lista siano confondibili con quelli di altra lista presentata in precedenza ovvero appaiano inopportuni o sconvenienti, entro due giorni dalla presentazione, si provvederà, con atto pubblicato sull'albo di Ateneo, ad invitare il presentatore ufficiale ad apportare, pena l'esclusione, le modifiche del caso; entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'invito, il presentatore ufficiale dovrà provvedere ad ottemperare con nota scritta inoltrata, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore.
9. Nella lista, i candidati sono riportati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio al quale sono iscritti e del numero di matricola universitaria, nonché sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti; l'accettazione della candidatura nella specifica lista deve risultare da apposita dichiarazione con firma autenticata alla presenza di un soggetto appositamente designato dall'Ateneo o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità del candidato e ne dà certificazione; candidature irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle; gli studenti in possesso dei requisiti prescritti non possono candidarsi in più liste, pena il depennamento da tutte; il candidato non può sottoscrivere la lista di riferimento né altre liste ed, in caso di mancato rispetto di tale prescrizione, le sottoscrizioni sono depennate; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro accettazione.
10. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da un numero di studenti iscritti ad uno dei corsi di studio del Dipartimento cui fa capo il corso per il quale è attivata la procedura elettorale non inferiore a quindici e non superiore a venticinque; nel caso in cui il numero delle firme di sottoscrizione non rispetti i limiti, inferiore e superiore, precedentemente indicati, la lista risulta annullata; le firme di sottoscrizione sono apposte in calce a ciascuna lista e autenticate alla presenza di un soggetto appositamente designato dall'Ateneo o di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità dei firmatari e ne dà certificazione; le firme di



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

sottoscrizione devono essere apposte su appositi moduli, che contengano in ciascun foglio la denominazione o il motto o il simbolo della lista medesima e indichino chiaramente il cognome e il nome degli studenti, nonché il luogo e la data di nascita, il corso di studio al quale sono iscritti e il numero di matricola universitaria; le sottoscrizioni irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle; nessun elettore può sottoscrivere più di una lista ed, in caso di mancato rispetto di tale prescrizione, le sottoscrizioni ripetute sono depennate da tutte le liste.

11. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono pubblicizzate secondo l'ordine di presentazione.
12. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi, due scrutatori supplenti e il segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO XV

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO COSTITUITI PRESSO I DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 49 – Elezione dei Presidenti dei Consigli di corso di studio costituiti presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Foggia (art. 36, comma 7, dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto un Presidente per ciascun Consiglio di corso di studio costituito presso i Dipartimenti dell'Ateneo.
2. Per l'elezione in oggetto, è richiesta, nelle prime tre votazioni, la maggioranza assoluta dei voti espressi da tutti i votanti, considerando compresi in questi ultimi anche i voti nulli e le schede bianche; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti, il ballottaggio viene effettuato tra tutti loro; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti o, in caso di parità, il candidato più giovane anagraficamente.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i professori di ruolo facenti parte del Consiglio di corso di studio.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i membri del Consiglio di corso di studio.
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i ricercatori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.
7. Le candidature sono presentate dagli interessati, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.
8. Il Rettore nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi e due scrutatori supplenti scelti tra i professori ordinari e associati di ruolo, nonché tra i ricercatori dell'Ateneo.
9. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO XVI

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DELLE STRUTTURE DI RACCORDO COSTITUITE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 50 – Elezione dei tre docenti per ciascuno dei Dipartimenti di riferimento (art. 37, comma 3, lettera b), dello Statuto di Ateneo)

1. Sono eletti, quali componenti con diritto di voto deliberativo, un professore ordinario di ruolo e altri due docenti da individuare tra i professori di ruolo e i ricercatori per ciascuno dei Dipartimenti di riferimento; il mandato di tali componenti dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
2. Per l'elezione del professore ordinario di ruolo, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto, per ciascun Dipartimento, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario; in subordine, prevale la minore anzianità anagrafica; hanno diritto all'elettorato passivo e attivo, per ciascun Dipartimento, tutti i professori ordinari di ruolo facenti parte del rispettivo Consiglio.
3. Per l'elezione degli altri due docenti da individuare tra i professori di ruolo e i ricercatori, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati eletti, per ciascun Dipartimento, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore anzianità anagrafica; hanno diritto all'elettorato passivo e attivo, per ciascun Dipartimento, tutti i professori di ruolo e i ricercatori facenti parte del rispettivo Consiglio.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i professori e i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori e i ricercatori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori e i ricercatori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
5. Le rispettive procedure elettorali trovano svolgimento nel corso di una delle riunioni dei singoli Consigli di Dipartimento, previo regolare inserimento dell'argomento nel relativo ordine del giorno; l'organizzazione delle procedure elettorali, per le quali possono essere definite regole specifiche, è di competenza dei Presidenti delle riunioni.
6. La nomina dei candidati eletti è formalizzata con decreti dei Direttori dei singoli Dipartimenti.

Art. 51 – Elezione dei rappresentanti degli studenti facenti parte dei Consigli dei Dipartimenti di riferimento (art. 37, comma 3, lettera c), dello Statuto di Ateneo)

1. È eletta, con l'attribuzione del diritto di voto deliberativo, una rappresentanza degli studenti facenti parte dei Consigli dei Dipartimenti di riferimento, pari al 15% dei componenti del Consiglio della Struttura di Raccordo; trovano svolgimento distinte

Regolamento Generale di Ateneo

procedure per ogni singolo Dipartimento di riferimento; il numero complessivo degli eligendi determinato nel provvedimento di indizione può essere ridefinito fino alla proclamazione degli eletti, ove risulti variata la composizione numerica del Consiglio della Struttura di Raccordo, e viene suddiviso, paritariamente, tra tutti i Dipartimenti di riferimento; in ogni caso, deve essere assicurata la presenza, in seno all'Organo, di almeno un rappresentante degli studenti per ciascuno dei Dipartimenti di riferimento e, pertanto, a tal fine, qualora il risultato emergente dall'applicazione della percentuale del 15% dei componenti del Consiglio della Struttura di Raccordo non consenta di procedere in questo senso, si provvederà ad ampliare, fino all'occorrenza, il numero degli eligendi; nel caso, invece, in cui dall'applicazione della suddetta percentuale risulti un numero complessivo di eligendi superiore a quello delle strutture dipartimentali di riferimento e che, però, non consenta la suddivisione paritaria tra esse, si privilegeranno, nell'ordine emergente, i Dipartimenti con il numero più alto di iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca.

2. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati eletti, per ciascun Dipartimento di riferimento, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze sino a concorrenza del numero degli eligendi; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo, per ciascun Dipartimento di riferimento, tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e i dottorandi di ricerca facenti parte del rispettivo Consiglio di Dipartimento.
4. Le rispettive procedure elettorali trovano svolgimento nel corso di una delle riunioni dei singoli Consigli di Dipartimento, previo regolare inserimento dell'argomento nel relativo ordine del giorno; l'organizzazione delle procedure elettorali, per le quali possono essere definite regole specifiche, è di competenza dei Presidenti delle riunioni.
5. La nomina dei candidati eletti è formalizzata con decreti dei Direttori dei singoli Dipartimenti.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO XVII

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELLE STRUTTURE DI RACCORDO COSTITUITE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 52 – Elezione dei Presidenti dei Consigli delle Strutture di Raccordo costituite presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 37, comma 4, dello Statuto di Ateneo)

1. È eletto un Presidente per ciascun Consiglio di Struttura di Raccordo dell'Ateneo.
2. Per l'elezione in oggetto, è richiesta, nelle prime tre votazioni, la maggioranza assoluta dei voti espressi da tutti i votanti, considerando compresi in questi ultimi anche i voti nulli e le schede bianche; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti, il ballottaggio viene effettuato tra tutti loro; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti o, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo di professore ordinario o, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello più giovane anagraficamente.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i professori ordinari di ruolo facenti parte del Consiglio della Struttura di Raccordo.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i membri del Consiglio della Struttura di Raccordo.
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i ricercatori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.
7. Le candidature sono presentate dagli interessati, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, al Rettore almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni; in particolare, la candidatura dovrà essere presentata con atto sottoscritto dall'interessato e protocollato presso l'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Foggia; al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di protocollazione dell'atto contenente la candidatura; fino al giorno antecedente a quello in cui è prevista la costituzione del seggio elettorale, le candidature possono essere ritirate nelle stesse forme previste per la loro presentazione.
8. Il Rettore nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il Presidente, due scrutatori effettivi e due scrutatori supplenti scelti tra i professori ordinari e associati di ruolo, nonché tra i ricercatori dell'Ateneo.
9. Il Direttore Generale nomina, con proprio decreto, per ciascun seggio elettorale, il segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO XVIII

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Art. 53 – Elezione dei Direttori delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Foggia

1. È eletto un Direttore per ciascuna Scuola di Specializzazione dell'Ateneo.
2. Per l'elezione in oggetto, si applica il sistema maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità nel ruolo o, nell'ipotesi di ulteriore parità, la minore anzianità anagrafica.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari della Scuola di Specializzazione; in caso di motivato impedimento di tutti i professori ordinari della Scuola, possono essere eletti i professori associati, sempre afferenti alla Scuola; l'eletto deve appartenere al settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione; nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eletto potrà appartenere ad uno di tali settori.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i professori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti; sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori cui sia comminata l'apposita sanzione prevista dal Codice Etico della comunità universitaria.
6. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, nonché i ricercatori per i quali si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.
7. La procedura elettorale trova svolgimento nel corso di una riunione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, previo regolare inserimento dell'argomento nel relativo ordine del giorno; l'organizzazione della procedura elettorale, per la quale possono essere definite regole specifiche, è di competenza del Presidente della riunione.
8. Il Direttore della Scuola di Specializzazione è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni; il suo mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta, salvo il caso in cui non risulti la presentazione di candidature da parte degli altri professori ordinari e associati della Scuola; nel computo dei limiti di mandato rientrano anche i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ATENEO E DISPOSIZIONI SPECIALI

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ATENEO

Art. 54 – Applicabilità della disciplina generale in materia di funzionamento degli Organi collegiali dell'Ateneo

1. Le norme di cui al presente Capo, qualora non derogate da disposizioni speciali, sono applicabili in riferimento al funzionamento di tutti gli Organi collegiali centrali e periferici dell'Ateneo.
2. Le riunioni degli Organi collegiali centrali e periferici possono svolgersi in forma telematica, con l'applicazione delle norme previste dal presente Capo che risultino compatibili con l'utilizzo di tale forma e a mezzo di procedure che assicurino, comunque, l'adeguatezza della convocazione, la completezza della documentazione, la possibilità di confronto tra i componenti e la possibilità di votare secondo modalità di espressione del voto chiaramente definite.

Art. 55 – Convocazione

1. L'Organo collegiale è convocato ordinariamente dal Presidente, di norma, almeno una volta ogni due mesi.
2. L'Organo collegiale può essere, altresì, convocato in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei componenti.
3. Le sedute si svolgono secondo una programmazione di massima predisposta dal Presidente all'inizio di ogni anno accademico e portata a conoscenza di tutti i componenti.
4. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; è ammessa la convocazione d'urgenza, in deroga al termine suddetto, il cui avviso deve esplicitare le ragioni dell'urgenza stessa.
5. La convocazione deve essere effettuata, alternativamente, con mezzi informatici, per posta interna, per posta ordinaria, a mezzo fax o con altro mezzo ritenuto idoneo, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.

Art. 56 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, anche sulla base di proposte dei Responsabili dei procedimenti o dei singoli componenti, ed è redatto per argomenti accorpati secondo la loro natura.
2. L'indicazione degli argomenti proposti dai suddetti Responsabili deve essere fatta pervenire al Servizio Segreteria, unitamente alla relativa documentazione, almeno otto giorni prima della data stabilita per la seduta.
3. L'indicazione degli argomenti proposti dai singoli componenti deve essere fatta pervenire, per iscritto, al Presidente almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta; i

Regolamento Generale di Ateneo

singoli componenti, inoltre, all'inizio di ogni riunione possono richiedere, verbalmente, di inserire un argomento all'ordine del giorno dei lavori di una seduta successiva.

4. Fino al giorno antecedente a quello in cui è previsto lo svolgimento della riunione, in presenza dei presupposti di necessità ed urgenza, l'ordine del giorno trasmesso con la convocazione può essere integrato con uno o più argomenti aggiuntivi; tale integrazione dell'ordine del giorno è comunicata con le stesse modalità con cui è stata effettuata la convocazione.
5. In via del tutto eccezionale, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso della stessa con uno o più argomenti aggiuntivi, purché siano presenti tutti i componenti dell'Organo collegiale e tale proposta di integrazione venga approvata all'unanimità.
6. Gli argomenti vengono trattati secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno, salvo diversa richiesta del Presidente o dei componenti, approvata seduta stante dall'Organo.
7. L'ordine del giorno può prevedere la voce "varie ed eventuali", nell'ambito della quale possono essere esaminati, senza assunzione di decisione in merito, argomenti e interrogazioni, verbali o scritte, particolarmente urgenti; tali argomenti ed interrogazioni possono essere trattati, previa approvazione dell'Organo, nella stessa seduta o in una seduta successiva, nel caso in cui occorra un approfondimento istruttorio.

Art. 57 – Documentazione

1. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa, a cura del Servizio Segreteria, ai componenti dell'Organo collegiale, con mezzo informatico o con altro mezzo ritenuto idoneo, almeno tre giorni prima della riunione.
2. In via eccezionale ed in presenza di comprovate esigenze istruttorie, parte della documentazione potrà essere trasmessa successivamente al termine indicato nel comma precedente.
3. I componenti dell'Organo collegiale hanno, in ogni caso, la facoltà di prendere visione, presso il Servizio Segreteria, di tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.
4. Il mancato inoltro della documentazione relativa ad un argomento all'ordine del giorno comporta il rinvio di quest'ultimo alla successiva seduta utile.
5. Eccezionalmente, in particolari casi di urgenza e sempre che si esprimano favorevolmente tutti i presenti, si potrà discutere e deliberare su un argomento all'ordine del giorno che l'Organo collegiale ritenga carente di documentazione.

Art. 58 – Validità e svolgimento delle sedute

1. La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo.
2. Per le componenti elettive, designate o scelte non è ammessa la possibilità di delega.
3. I soggetti delegati esercitano tutte le prerogative attribuite ai deleganti.
4. Qualora, entro quarantacinque minuti dall'ora di inizio dei lavori indicata nella convocazione, non risulti raggiunto il predetto quorum strutturale, il Presidente dichiara non valida la seduta e dispone la rinnovazione della procedura di convocazione.
5. Possono essere invitati a relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno dirigenti e funzionari competenti per materia nonché esperti nelle materie sottoposte

Regolamento Generale di Ateneo

all'esame dell'Organo, anche estranei all'Amministrazione; può essere, altresì, presente, ad ausilio del Segretario, il personale del Servizio Segreteria.

6. All'inizio di ogni seduta, l'Organo collegiale può stabilire il tempo massimo di durata della seduta stessa; qualora non si concluda entro detto termine l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, l'Organo si riconvoca, di norma, al giorno successivo.
7. Il Presidente illustra ai presenti i singoli punti all'ordine del giorno, apre il dibattito, dirige e modera la discussione, concedendo la parola a turno, mantiene l'ordine, pone le questioni e riassume le posizioni espresse; al termine del dibattito, formula le proposte di deliberazione emerse e le mette in votazione; proclama, infine, l'esito del voto.
8. La durata degli interventi dei componenti, salva diversa determinazione del Presidente, per il quale, come per il Segretario, le limitazioni che seguono non trovano applicazione, non può eccedere, di norma, i dieci minuti; è, in ogni caso, consentito al singolo componente di cedere ad altri il tempo a propria disposizione; trascorso il termine di cui sopra, il Presidente, richiamato per due volte il componente a concludere l'intervento, gli può togliere la parola.
9. Ciascun componente non può intervenire per più di due volte sullo stesso punto all'ordine del giorno, rispettando i limiti di tempo, salva diversa determinazione del Presidente.
10. Nel corso dell'intervento, il componente non può essere interrotto, se non dal Presidente.
11. Nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardino personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.
12. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, può essere proposta da ciascun componente prima che abbia inizio la discussione sulla proposta di deliberazione presentata dal Presidente; essa deve essere immediatamente discussa e posta in votazione.

Art. 59 – Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione segreta può essere adottata su richiesta di un componente, approvata da un quinto dei votanti; non è, comunque, consentita la votazione segreta per l'approvazione dei bilanci e per i provvedimenti ad essi collegati ed, in ogni caso, per tutte le deliberazioni che abbiano conseguenze di ordine finanziario.
3. Per entrambe le modalità di votazione, i voti possono essere espressi anche mediante procedimento elettronico.
4. Le eventuali proposte di emendamento sono poste in votazione, dal Presidente, prima delle proposte di deliberazione originarie.

Art. 60 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto deliberativo, salvo nei casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale.
2. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni validamente adottate sono immediatamente esecutive.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 61 – Verbalizzazione

1. Dell'attività svolta in ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, che costituisce atto pubblico.
2. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Il Segretario è responsabile dell'autenticità e veridicità di quanto verbalizzato; il Segretario, con riferimento ad un argomento specifico al quale è interessato, è sostituito, nella sua attività di verbalizzazione, da un altro componente dell'Organo collegiale o da un suo delegato; tale sostituzione deve essere annotata a verbale.
4. La verbalizzazione relativa a ciascun argomento all'ordine del giorno deve contenere la relazione sull'argomento, un sunto degli interventi e la deliberazione finale.
5. Il dibattito è integralmente registrato su nastro magnetico o su altro supporto informatico ai soli fini della esatta documentazione interna; la registrazione è da conservarsi fino all'approvazione del relativo verbale.
6. I componenti possono chiedere che sia riportato integralmente il loro intervento nel verbale e, a tal fine, ne dettano il testo al verbalizzante o lo consegneranno al medesimo in forma scritta e firmata alla fine dell'intervento o, in ogni caso, della seduta; allo stesso modo, le dichiarazioni di voto fatte preliminarmente devono essere subito dettate o consegnate per iscritto al verbalizzante, che le riporterà integralmente nel verbale.
7. Il verbale della riunione, qualora non sia redatto ed approvato seduta stante, è messo a disposizione dei singoli componenti, di norma, almeno tre giorni prima dell'inizio della riunione successiva ed è dichiarato come letto ed approvato qualora, nel corso di tale riunione, non siano presentate osservazioni o rilievi da parte dei componenti medesimi.
8. Le rettifiche che ciascun componente intenda apportare al verbale potranno essere inviate per posta elettronica al Servizio Segreteria entro il giorno precedente la seduta nella quale detto verbale verrà portato in approvazione, oppure, potranno essere esposte direttamente dall'interessato nel corso della seduta stessa; in ogni caso, non potranno essere introdotti interventi o dichiarazioni non presentati durante la seduta e le rettifiche non potranno in alcun modo modificare le determinazioni adottate, né gli interventi degli altri componenti.
9. Il Servizio Segreteria provvede alla conservazione dei verbali e, su richiesta, al rilascio di estratti e copie conformi.

Art. 62 – Esercizio del diritto di accesso e pubblicità in ordine agli atti degli Organi collegiali

1. Il Segretario, tramite il Servizio Segreteria, autorizza l'accesso agli atti, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le Strutture dell'Ateneo adottano soluzioni tecnologiche atte a consentire la trasparenza dell'attività degli Organi collegiali.
3. È vietata la diffusione, sia interna che esterna all'Università, dei dati sensibili e giudiziari che dovessero emergere dagli atti degli Organi.



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 63 – Commissioni

1. Possono essere costituite Commissioni interne all'Organo collegiale nonché Commissioni a composizione mista tra più Organi collegiali, con funzioni istruttorie e propositive.
2. Possono, altresì, essere costituite Commissioni, con funzioni istruttorie e propositive, delle quali possono far parte anche membri esterni all'Organo collegiale, individuati in ragione di precipue esperienze e/o correlate professionalità.
3. Le Commissioni possono essere permanenti o a termine.
4. Le Commissioni relazioneranno sui lavori svolti all'Organo collegiale, tramite il proprio Presidente o un suo delegato.
5. Per il funzionamento delle Commissioni, si osservano, ove applicabili, le norme di cui al presente Capo.
6. Le riunioni delle Commissioni possono svolgersi in forma telematica, con l'applicazione delle norme previste dal presente Capo che risultino compatibili con l'utilizzo di tale forma e a mezzo di procedure che assicurino, comunque, l'adeguatezza della convocazione, la completezza della documentazione, la possibilità di confronto tra i componenti e la possibilità di votare secondo modalità di espressione del voto chiaramente definite.

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI ASSETTO E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ATENEO

Art. 64 – Competenze, composizione e convocazione della Commissione Scientifica dell'Università degli Studi di Foggia

1. Alla Commissione Scientifica di Ateneo sono attribuite funzioni consultive e propositive in materia di ricerca.
2. Nello specifico, la Commissione Scientifica di Ateneo:
 - a) elabora relazioni periodiche sull'andamento e sulle condizioni della ricerca di Ateneo e sull'impiego dei mezzi ad essa destinati;
 - b) esprime parere e può formulare proposte circa le esigenze complessive e l'utilizzo delle risorse di Ateneo per la ricerca;
 - c) esprime parere e può formulare proposte circa la ripartizione tra le aree didattico-scientifico-culturali dei finanziamenti da destinare alle attività di ricerca;
 - d) esprime parere e può formulare proposte in merito all'assegnazione dei finanziamenti alle singole ricerche presentate da professori e ricercatori;
 - e) formula la proposta per il Piano di Ateneo per la Ricerca;
 - f) esprime parere sull'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, sulla costituzione di Centri di ricerca e di servizi di interesse della ricerca, nonché su eventuali modifiche in merito;
 - g) esamina le relazioni sull'attività scientifica predisposte, secondo quando stabilito dalla normativa vigente, dalle singole Strutture di Ateneo;
 - h) esamina eventuali contestazioni di singoli professori o ricercatori in merito alla proposta di distribuzione dei fondi per la ricerca;
 - i) valuta le richieste di finanziamento relative ai fondi per la ricerca rimasti indivisi e ne propone l'assegnazione;
 - j) si pronuncia su ogni altra materia che, in base alla normativa vigente, rientri nelle sue competenze.
3. La Commissione Scientifica dell'Università degli Studi di Foggia è composta, quali membri di diritto aventi voto deliberativo, dal Delegato del Rettore alla ricerca e dal Delegato del Rettore all'internazionalizzazione, nonché, quali membri elettivi aventi voto deliberativo, da due rappresentanti dei docenti per ciascuna delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli Studi di Foggia, definite dal Senato Accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello Statuto di Ateneo.
4. I membri di diritto e i membri elettivi della Commissione Scientifica dell'Università degli Studi di Foggia sono nominati, con proprio decreto, dal Rettore.
5. I membri di diritto restano in carica per il periodo di durata della delega rettorale.
6. I membri elettivi durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile, consecutivamente, una sola volta.
7. La Commissione Scientifica è presieduta dal Delegato del Rettore alla ricerca.
8. Nella prima seduta, la Commissione Scientifica designa, scegliendo tra i propri componenti, il Segretario.

Regolamento Generale di Ateneo

9. La Commissione Scientifica è convocata, di norma, almeno due volte l'anno, dal Presidente, che fissa anche l'ordine del giorno; il Presidente è, altresì, tenuto a convocare la Commissione Scientifica quando ne fa richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 65 – Norme speciali relative al funzionamento del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è presieduto da uno studente, eletto fra i componenti dell'Organo, che lo convoca e lo rappresenta; in mancanza del Presidente, nelle more dell'elezione, il Consiglio è presieduto dal componente che risulti essere più anziano anagraficamente.
2. Il Presidente viene eletto, con voto a scrutinio segreto, tra i componenti del Consiglio, in una seduta straordinaria convocata con almeno dieci giorni di preavviso; le candidature si presentano esclusivamente antecedentemente alla prima votazione, con dichiarazione verbale seguita da una eventuale discussione; si procede, quindi, alla formazione di una Commissione elettorale, composta da tre membri del Consiglio, che svolgerà tutte le operazioni necessarie per il voto ed il successivo scrutinio delle schede; il Presidente è eletto con un numero di voti corrispondente alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza alla prima votazione, si procede con il metodo del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti, il ballottaggio viene effettuato tra tutti loro; a seguito del ballottaggio, risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il candidato appartenente alla lista più votata durante le ultime elezioni al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Foggia.
3. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo.
4. Il Presidente designa formalmente il Vice-Presidente, nella persona da lui precedentemente indicata all'atto della dichiarazione di candidatura; il Vice-Presidente coopera con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; l'incarico di Vice-Presidente può essere motivatamente revocato dal Presidente.
5. Il Presidente, sentito il Consiglio degli Studenti, può delegare ai membri del Consiglio stesso sue funzioni, con particolare riferimento alla promozione e gestione dei rapporti con le Strutture e gli Organi interni ed esterni all'Ateneo;
6. Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Consiglio degli Studenti può costituire al suo interno Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni di carattere istruttorio e propositivo; per ogni Commissione, il Consiglio degli Studenti designa un Coordinatore; ogni Commissione si riunisce, di regola, secondo un calendario concordato tra i membri della Commissione stessa e il Coordinatore, per l'esame delle materie ad essa attribuite e la formulazione delle proposte al Consiglio degli Studenti.
7. Le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio degli Studenti sono svolte da uno dei membri del Consiglio stesso, scelto dai presenti nel corso delle singole riunioni; il Segretario può farsi assistere dal personale del Servizio Segreteria; **in alternativa, sempre su indicazione dei presenti, le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere svolte da un'unità del personale afferente al Servizio Segreteria.**



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO III

NORME GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E NORME FINALI

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 66 – Principi fondamentali in tema di organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa si fonda sui principi dell'autonomia e della responsabilità delle Strutture universitarie, didattiche, di ricerca e di servizio, del perseguimento della qualità nei processi e nei servizi offerti e della razionalità ed economicità nella gestione.
2. L'Ateneo, sulla base di un adeguato ed efficace sistema di relazioni tra l'Amministrazione Centrale e le Strutture periferiche, promuove il decentramento delle funzioni gestionali per favorire il consolidamento dell'autonomia delle Strutture periferiche stesse, che devono operare in una logica di programmazione e di budget, per obiettivi e risultati, e secondo criteri di qualità, efficacia, efficienza e innovazione.
3. L'Amministrazione Centrale, ponendosi, nel suo ruolo di coordinamento per la realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, in una logica di servizio, costituisce un supporto attivo e trasversale alle Strutture periferiche.
4. L'azione dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture periferiche, nel quadro di un'organizzazione funzionale per servizi omogenei, è, inoltre, informata ai seguenti criteri generali:
 - a) collegamenti e sinergie tra unità organizzative, servizi e persone; reciproco e diffuso scambio di informazioni e comunicazioni; azione amministrativa improntata alla semplificazione e trasparenza delle procedure e alla massima collaborazione e cooperazione;
 - b) flessibilità nell'organizzazione delle unità e dei servizi e superamento della rigida definizione e separazione di compiti e competenze negli assetti lavorativi; mobilità delle persone e delle professionalità in funzione degli obiettivi prefissati e dei risultati attesi e ricorrendo a metodologie di lavoro innovative (gruppi di lavoro, team di progetto, board, ecc.) per la creazione di valore aggiunto per l'Ateneo nel suo complesso;
 - c) generale, forte tensione alla qualità del servizio, al contenimento dei costi e alla promozione di iniziative di autofinanziamento;
 - d) autonomia e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili delle Strutture amministrative.
5. L'Ateneo persegue il miglioramento delle prestazioni, la qualificazione e lo sviluppo del personale, promuovendo livelli adeguati di benessere e qualità della vita lavorativa, il coinvolgimento attivo nella definizione degli obiettivi e nel perseguimento dei risultati e le opportunità di crescita professionale.
6. Per lo svolgimento di attività utili per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nell'ambito delle iniziative di autofinanziamento, l'Università può affidare incarichi al personale tecnico-amministrativo per la realizzazione di azioni, interventi e progetti, prevedendo, ove possibile, idonee forme di incentivazione economica, disciplinate da apposita regolamentazione.
7. Al fine di verificare l'efficacia e l'impatto delle regolamentazioni sulle Strutture didattiche, di ricerca e di servizio, i responsabili delle Strutture stesse produrranno, con periodicità,



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

di norma, annuale, un report informativo sulla gestione dell'attività amministrativa e sulle decisioni organizzative adottate.

Art. 67 – Direzione Generale

1. Il Direttore Generale è incaricato, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 20 dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia.

Art. 68 – Funzioni dei dirigenti

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale sono responsabili della corretta ed efficiente gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici cui sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi prefissati e ai risultati attesi.
2. I dirigenti esercitano, inoltre, i seguenti compiti e poteri:
 - a) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici di livello non generale che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - b) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici dal Direttore Generale;
 - c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
 - d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore Generale.



Università di Foggia

Regolamento Generale di Ateneo

CAPO II

NORME FINALI

Art. 69 – Entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.
2. All'entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo, sono abrogate tutte le disposizioni normative in contrasto con quanto da esso stabilito; sono, altresì, abrogate le disposizioni regolamentari stralcio adottate nelle materie disciplinate dal Regolamento Generale stesso.